SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 197

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 2000.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa pari a L. 123.457.448.000.

00A13941

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 novembre 2000, n. **348.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale della Germania e il Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR, con allegati, fatta a Famborough il 9 settembre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la coperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 52 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

CONVENZIONE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E,

IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ARMAMENTI

(ORGANISATION CONJOINTE DE COOPERATION EN MATIERE D'ARMEMENT)

OCCAR

INDICE

Il Governo della Repubblica Italiana,

Il Governo della Repubblica Francese ,

Il Governo della Repubblica Federale di Germania e,

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Auspicando un aumento della loro cooperazione in materia di armamenti al fine di migliorare l'efficienza e ridurre i costi,

Considerando che il conseguimento di un miglior rapporto possibile tra costo (inteso come costo del ciclo vita) ed efficienza nei programmi di cooperazione attuali e futuri è una necessità assoluta e che, a tal fine, devono essere elaborate e sviluppate nuove metodologie di gestione dei programmi; che le procedure per l'assegnazione dei contratti devono essere più efficaci, e che deve essere incoraggiata la creazione di capocommesse transnazionali pienamente integrate,

Desiderando realizzare un coordinamento delle rispettive necessità a lungo termine, ogni qualvolta lo permettano le esigenze militari, così come un programma comune di investimenti tecnologici, fondato su principi di complementarità, di reciprocità e di bilanciamento,

Ritenendo necessario, nei programmi di cooperazione, al fine di migliorare la competitività della base industriale e tecnologica della difesa in Europa, beneficiare dei rispettivi poli industriali di eccellenza e promuovere i contatti tra le imprese, nell'intento di organizzare la concorrenza secondo le norme comuni adottate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione,

Convinti che un rafforzamento della cooperazione tra i rispettivi Paesi in materia di sistemi militari contribuisca alla formazione di un'identità europea nel campo della difesa e della sicurezza e che cio' costituisca un passo concreto verso la costituzione di un'Agenzia Europea per gli Armamenti,

Auspicando l'adesione di altri stati europei che accettino ogni norma della presente Convenzione,

hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Convenzione è istituita un'organizzazione europea, l' "Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti" (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR)).

Articolo 2

I membri dell'OCCAR, da questo momento in poi chiamati "Stati Membri", sono gli Stati divenuti parti contraenti della presente Convenzione in virtù delle disposizioni del Capitolo XV.

Articolo 3

La sede generale dell'OCCAR è a Bonn, nella Repubblica Federale di Germania.

Articolo 4

Le lingue ufficiali dell'OCCAR sono Inglese, Francese, Tedesco e Italiano.

CAPITOLO II: OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE E RUOLO DELL'OCCAR

Articolo 5

Per permettere un aumento della competitività della tecnologia della difesa in Europa e della sua base industriale, gli Stati Membri rinunciano, nella loro cooperazione, al calcolo analitico del *giusto ritorno* industriale per ogni singolo programma, e lo sostituiscono con la ricerca di un bilanciamento generale basato su più programmi e su più anni. La trasparenza è assicurata da relazioni annuali sull'andamento di ogni singolo programma. Nel periodo iniziale, si applicano le disposizioni transitorie previste nell'Allegato III.

Tale cooperazione permetterà di aumentare la formazione, tra gli Stati Membri, di una reale complementarietà industriale e tecnologica nei settori pertinenti, così da garantire assistenza alle rispettive Forze Armate in qualsiasi circostanza, sia a breve che a medio termine.

Articolo 6

Nel rispetto delle esigenze delle rispettive Forze Armate, ogni Stato Membro sceglie di preferenza il materiale d'armamento al cui sviluppo ha contribuito nell'ambito dell'OCCAR.

Articolo 7

L'OCCAR coordina, controlla e realizza i programmi relativi agli armamenti che vengono ad essa assegnati dagli Stati Membri e coordina e promuove attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tal modo l'efficienza della gestione dei progetti in collaborazione, in termini di costo, tempi e prestazioni.

Articolo 8

L'OCCAR svolge i seguenti compiti e le altre funzioni che gli Stati Membri potrebbero assegnarle:

(a) gestione dei programmi di cooperazione attuali e futuri, i quali possono includere il controllo di configurazione, il supporto logistico in servizio, e le attività di ricerca;

(b) gestione di programmi nazionali degli Stati Membri che le siano stati assegnati;

(c) elaborazione di specifiche tecniche comuni per lo sviluppo e l'acquisizione di sistemi definiti congiuntamente;

(d) coordinamento e pianificazione delle attività congiunte di ricerca, e, in cooperazione con personale degli Stati Maggiori competenti, degli studi tesi all'individuazione di soluzioni tecniche atte a soddisfare future esigenze operative;

(e) coordinamento delle scelte nazionali relative alla base industriale ed alle tecnologie comuni;

(f) coordinamento sia degli investimenti di capitale sia dell'uso dei centri di sperimentazione.

CAPITOLO III: ORGANIZZAZIONE GENERALE

Articolo 9

L'OCCAR è composta dal Consiglio di Sorveglianza (CdS), e dall'Amministrazione Esecutiva (AE).

CAPITOLO IV: IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 10

Il CdS è l'organo decisionale più elevato all'interno dell'OCCAR.

Articolo 11

Il CdS esercita la direzione ed il controllo dell'AE e di tutti i Comitati.

Articolo 12

Il CdS decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della presente Convenzione e cioè:

(a) proposte per l'ammissione di nuovi Stati Membri;

(b) assegnazione all'OCCAR di un programma;

(c) costituzione o scioglimento dei Comitati di cui all'Articolo 17;

(d) predisposizione di compiti e programmi futuri, nel caso in cui tale attività non possa essere svolta dai Comitati;

(e) decisioni relative a tutte le questioni finanziarie che riguardano l'OCCAR, in particolare l'approvazione dei bilanci operativi e amministrativi e i rendiconti finanziari annuali, e le decisioni attinenti ai regolamenti finanziari e contabili e alla gestione dell'organizzazione;

(f) procedure e norme per l'assegnazione di contratti, le clausole di rito e le condizioni contrattuali. Il CdS è responsabile delle decisioni riguardanti l'assegnazione di contratti e li approva nel caso in cui tali decisioni non siano state delegate al Comitato competente istituito a tale scopo;

(g) procedure di sicurezza;

(h) principi e norme riguardanti il funzionamento dell'OCCAR, che comprendono i regolamenti finanziari e quelli in materia di personale dell'AE;

(i) controllo dell'applicazione dei regolamenti OCCAR, che comprendono i regolamenti delle gare e il rispetto del principio di reciprocità di cui all'Articolo 24 (3); e

(j) nomina dei revisori di cui all'Articolo 36.

Articolo13

I Regolamenti adottati dal CdS sono in conformità con le disposizioni della presente Convenzione in quanto necessari per adempiere alle proprie responsabilità.

Articolo 14

1. Il CdS si riunisce due volte l'anno e qualora richiesto su istanza di uno o più Stati Membri. Il CdS elegge tra i suoi membri un Presidente, il cui mandato, valido per un anno, è rinnovabile soltanto una volta. Il CdS opera conformemente al proprio regolamento interno.

2. Le funzioni di segretariato per il CdS sono svolte dall'AE.

Articolo 15

1. Ogni Stato Membro ha un rappresentante nel CdS con diritto di voto. I rappresentanti degli Stati Membri sono i Ministri della Difesa o i loro delegati, che hanno la facoltà di essere accompagnati dai propri collaboratori tra i quali sono compresi rappresentanti dei rispettivi Stati Maggiori. E' data inoltre facoltà al Direttore dell'AE ed al Vicedirettore dell'AE di partecipare alle riunioni del CdS, senza diritto di voto. Il CdS può, se lo ritiene, invitare esperti provenienti dagli Stati Membri, dall'AE o da altre organizzazioni che si occupano di cooperazione multilaterale nel settore della difesa, alle quali partecipano gli Stati Membri.

2. Se il CdS deve deliberare su di un programma a cui non partecipano tutti gli Stati Membri dell'OCCAR, le deliberazioni sono prese dai rappresentanti di quegli Stati Membri che prendono parte al suddetto programma.

Articolo 16

Il CdS nomina il Direttore e il Vicedirettore e le altre cariche direttive dell'AE. Il CdS approva l'organico dell'AE. Il Direttore rimane in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile soltanto una volta fino a un massimo di tre anni.

Articolo 17

1. Il CdS può delegare le sue attribuzioni a Comitati competenti, fatte salve quelle di cui all'Articolo 12 (a), (b), (c) e (j). Tra i Comitati sono previsti, in particolare, un Comitato per i programmi futuri e Comitati di programma. Tuttavia, le decisioni riguardanti la realizzazione di ogni singolo programma sono prese solo dai rappresentanti di quegli Stati Membri che partecipano al programma stesso.

2. I Comitati di programma controllano, a nome degli Stati Membri partecipanti a un programma, l'andamento di uno o più programmi.

Articolo 18

1. Fatto salvo il paragrafo 2 sotto riportato, tutte le decisioni di cui alla presente Convenzione sono prese dagli Stati Membri all'unanimità, comprese quelle relative a materie per le quali non è stata, o non può essere concordata, una procedura decisionale.

2. Si applicano le disposizioni specifiche di cui all'Allegato IV.

CAPITOLO V: L'AMMINISTRAZIONE ESECUTIVA

Articolo 19

L'AE è l'organismo esecutivo permanente, responsabile dell'attuazione delle decisioni del CdS. Tale organismo è presieduto da un Direttore nominato dal CdS.

Articolo 20

L'AE è composta da:

(a) L'Ufficio Centrale, situato nella sede dell'OCCAR, che si compone di :

- l'Ufficio del Direttore, che comprende il Direttore, il Vicedirettore e il necessario personale di supporto;

- le divisioni responsabili di:

  - programmi,
  - acquisizioni, contratti e finanze,
  - amministrazione.

(b) Le divisioni di programma, a ognuna delle quali verrà assegnato uno o più programmi.

Le divisioni di programma, nelle quali non deve esserci una duplicazione di funzioni nel personale, hanno i poteri necessari per la quotidiana gestione dei compiti loro assegnati con la massima autonomia possibile; la priorità assoluta è attribuita alle prestazioni ed alla gestione dei rischi, alla ottimizzazione e al contenimento dei costi, in conformità con i regolamenti adottati dal CdS.

Per agevolare il funzionamento delle divisioni di programma che non abbiano sede nell'Ufficio Centrale, parte del personale dell'Ufficio Centrale stesso può essere distaccato presso tali divisioni.

Articolo 21

Il Direttore dell'AE è direttamente responsabile di fronte al CdS del funzionamento dell'AE. Le sue responsabilità sono specificate in dettaglio in un documento approvato dal CdS.

Articolo 22

1. Al personale dell'OCCAR sono concessi i privilegi e le immunità di cui all'Allegato I della presente Convenzione. Il CdS si fa garante che il numero di posti stabiliti sia limitato a quelli le cui attribuzioni richiedano conseguenti privilegi e immunità. Del personale di

cui sopra non fa parte il personale distaccato non a contratto con l'OCCAR che, ai fini dell'Allegato I, gode dello status di esperto.

2. Il regolamento interno del personale, le remunerazioni e il regime pensionistico dell'OCCAR sono basati sulle norme degli Organismi Coordinati similari (ad esempio NATO, UEO).

3. I posti in organico all'AE devono essere ricoperti da personale che abbia le competenze necessarie per permettere all'organizzazione di adempiere alle sue funzioni nel modo più efficiente possibile, tenendo in debito conto la partecipazione degli Stati Membri ai programmi attuali o futuri.

4. Nessun membro dell'AE può svolgere un incarico pubblico retribuito o altre attività incompatibili con il suo status di dipendente dell'OCCAR.

5. Ogni membro del personale dell'AE deve confermare con una dichiarazione scritta il suo impegno ad adempiere in piena coscienza ai compiti derivanti dal suo incarico e di non volere ricercare né accettare disposizioni, attinenti alle sue funzioni, da alcun governo, né da altra autorità al di fuori dell'OCCAR, e di astenersi da qualsiasi atto che sia incompatibile con la sua condizione di dipendente dell'OCCAR. Il Direttore e il Vicedirettore dell'AE renderanno tale dichiarazione davanti al CdS.

6. Ogni Stato Membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore e del personale dell'AE.

CAPITOLO VI: PRINCIPI DI ACQUISIZIONE

Articolo 23

1. Le norme e le procedure dettagliate dell'OCCAR per l'acquisizione sono soggette al regolamento adottato dal CdS sulla base delle proposte presentate dal Direttore dell'AE o dagli Stati Membri. Esse si applicano a tutti i contratti stipulati dall'OCCAR.

2. In quanto alla conduzione di programmi gestiti dall'OCCAR, e in particolare in relazione alle attività attinenti agli armamenti (ricerca, sviluppo, industrializzazione, produzione, introduzione in servizio) e supporto logistico durante il servizio, le norme contrattuali e le procedure devono essere conformi ai principi di acquisizione di cui agli Articoli da 24 a 30.

Articolo 24

1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, contratti e sub contratti sono generalmente aggiudicati tramite gara.

2. La gara si svolgerà in conformità con gli obiettivi e i principi stabiliti nel Capitolo II della presente Convenzione.

3. Previo accordo unanime dei partecipanti a un programma, la gara puo essere estesa ai Paesi che non fanno parte del Gruppo dell'Europa Occidentale per l'Armamento (WEAG), sempre che questi Paesi rispettino il principio di reciprocità

4. Per rispettare i requisiti in materia di difesa e di sicurezza, o per migliorare la competitività della base tecnologica e industriale nel settore della difesa, la gara e l'aggiudicazione dei contratti, ed in particolare i contratti per le attività di ricerca attinente agli armamenti ed alla tecnologia, possono essere limitati ad imprese, istituti, agenzie o istituzioni inerenti, soggette alla giurisdizione di uno Stato Membro che partecipa al programma in questione.

5. L'OCCAR si adopererà per adottare le procedure più idonee in materia di acquisizione e opererà con gli Stati Membri al fine di effettuare una valutazione comparativa delle procedure in materia di acquisizione secondo gli standard più elevati.

6. Il CdS controlla l'applicazione dei regolamenti in materia di gare, e decide se il principio di reciprocità viene opportunamente rispettato dagli stati che non sono membri della WEAG.

Articolo 25

Quando i contratti sono aggiudicati tramite gara, la loro assegnazione in generale, avviene sulla base della convenienza delle offerte ricevute piuttosto che del contributo finanziario dei partecipanti al programma stesso. Tuttavia, nella fase iniziale, si applicano le disposizioni transitorie dell'Allegato III.

Articolo 26

Qualsiasi commessa che possa essere aggiudicata sulla base di una gara viene resa pubblica, attraverso i canali specifici.

Articolo 27

I criteri per la qualificazione e la selezione dei partecipanti alla gara e per la valutazione delle offerte sono definiti in termini precisi prima dell'inizio e della pubblicazione della procedura che regola la presentazione delle offerte.

Articolo 28

Laddove possibile viene data preferenza a prezzi definiti o fissi.

Articolo 29

Qualora necessario, l'OCCAR può richiedere alle competenti autorità degli Stati Membri di effettuare verifiche su prezzi o costi e sui controlli di qualità per quei contratti da essa assegnati nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'Articolo 7. Gli Stati Membri faranno, in particolare, il possibile per armonizzare i metodi di definizione dei prezzi.

Articolo 30

Le imprese che non siano state invitate a partecipare alle gare, e le imprese la cui offerta non sia stata presa in considerazione possono, su loro richiesta, ottenere le motivazioni della esclusione dalla gara o della mancata accettazione della loro offerta.

CAPITOLO VII : PROGRAMMI

Articolo 31

Laddove ritenuto opportuno nell'OCCAR vengono integrati programmi di collaborazione in atto tra gli Stati Membri. I dettagli di tale integrazione, incluse le disposizioni transitorie, sono soggetti ad accordo tra gli Stati Membri interessati e OCCAR, e l'atto d'integrazione è soggetto all'approvazione del CdS.

CAPITOLO VIII: PROPRIETÀ E CESSIONE DEI BENI

Articolo 32

1. Tutti i beni acquisiti dall'OCCAR utilizzando fondi disponibili sui propri capitoli di bilancio o previa approvazione speciale del CdS, da uno Stato Membro a nome dell'OCCAR o utilizzando finanziamenti comuni, sono di proprietà dell'OCCAR.

2. La ripartizione di ogni profitto ricavato dalla utilizzazione o dalla vendita di beni acquisiti dall'OCCAR tramite fondi tratti dal bilancio amministrativo dell'Organizzazione, viene decisa dal CdS. Nel caso di scioglimento dell'OCCAR, la differenza tra gli utili derivati dalla cessione di tali beni e le spese in cui è incorsa l'OCCAR, sarà ripartita o sostenuta dagli Stati Membri, secondo una formula che verrà previamente stabilita dal CdS.

Articolo 33

1. Nel caso in cui beni vengano acquisiti per conto di uno o più Stati Membri facendo ricorso al bilancio operativo, i predetti Stati Membri concorderanno opportune intese finanziarie; tali intese specificheranno le modalità di finanziamento, di gestione, vendita e cessione di tali beni.

2. Beni acquisiti (beni materiali) o realizzati (modelli, prototipi, attrezzature, equipaggiamenti per collaudi) a carico del bilancio operativo dell'OCCAR rimangono proprietà degli Stati che li hanno co-finanziati, ma vengono destinati ad un utilizzo comune.

CAPITOLO IX: GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 34

Il CdS adotta norme finanziarie dettagliate oggetto di regolamenti specifici, conformi alle seguenti disposizioni:

(a) I costi delle attività dell'OCCAR, riguardanti sia le sue funzioni amministrative sia quelle operative, sono sostenuti dagli Stati Membri.

(b) Tutti gli stanziamenti OCCAR, ossia:

- quelli derivanti dai contributi ordinari degli Stati Membri;
- quelli generati dalle attività autorizzate dell'OCCAR; e
- altri stanziamenti disponibili per l'OCCAR, o quelli amministrati da essa per conto degli Stati Membri

sono registrati, per voce, nel bilancio amministrativo o operativo dell'OCCAR.

(c) Le autorità competenti dell'OCCAR operano nei limiti del mandato stabilito annualmente dal CdS.

(d) Modalità, frequenza e stanziamento dei contributi degli Stati Membri sono definiti secondo norme e accordi relativi.

Articolo 35

1. Gli stanziamenti necessari per programmi e i piani operativi dell'OCCAR saranno oggetto di un bilancio annuale, preparato in Euro e che comprende:

   - una sezione amministrativa, comprensiva di tutte le spese riguardanti il funzionamento interno dell'OCCAR;
   - una sezione operativa, comprensiva dei piani finanziari in materia di programmi e di iniziative condotte dall'OCCAR per il perseguimento dei suoi obiettivi.

2. Il bilancio deve specificare, per ogni sezione, le previsioni di spesa e le fonti di finanziamento.

3. Il bilancio preventivo annuale viene preparato dall'AE e presentato al CdS per approvazione in conformità con le norme e i regolamenti finanziari dell'OCCAR.

Articolo 36

I rendiconti annuali sono presentati al vaglio delle autorità preposte alla revisione contabile, nominate dal CdS. La relazione di revisione, accompagnata da rendiconti finanziari particolareggiati, in cui è utilizzata la nomenclatura definita nei regolamenti contabili e finanziari, è presentata dal Direttore, per approvazione dal CdS, al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

CAPITOLO X: COOPERAZIONE CON STATI NON MEMBRI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 37

L'OCCAR può cooperare con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, e con governi, organizzazioni e istituzioni di Stati non Membri, con i quali può concludere accordi.

Articolo 38

Una tale cooperazione può assumere la forma di partecipazione a uno o più programmi da parte di Stati non Membri o di organizzazioni internazionali. I conseguenti accordi possono contemplare disposizioni riguardanti questioni relative esclusivamente al programma cui partecipa uno Stato non Membro o un'organizzazione internazionale, tali disposizioni devono essere oggetto di delibere da parte del CdS previo accordo del suddetto Stato non Membro o della organizzazione interessata.

CAPITOLO XI: STATUS GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Articolo 39

L'OCCAR ha piena personalità giuridica e, in particolare, autorità di:

(a) stipulare contratti;

(b) acquisire e cedere beni mobili e immobili; e

(c) avviare procedimenti legali.

Articolo 40

1. L'OCCAR, il proprio personale e i propri esperti, così come i rappresentanti degli Stati Membri, godono dei privilegi e delle immunità di cui all'Allegato I.

2. Gli accordi riguardanti la Sede dell'OCCAR, le divisioni di programma e le sue strutture, stipulati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono conclusi tra

l'OCCAR e gli Stati Membri sul cui territorio sono situati la Sede, le divisioni di programma e le sue strutture.

Articolo 41

1. I poteri definiti negli Articoli 39 e 40 sono esercitati dal CdS, il quale può delegarli al Direttore. Nel caso in cui il CdS non abbia delegato specifica autorità al Direttore, ciò non impedisce al CdS di autorizzare il Direttore, o un membro del personale debitamente designato dal CdS, a firmare un contratto, o ad approvare o firmare un accordo internazionale.

2. I contratti per i programmi sono negoziati e stipulati dall'OCCAR secondo dettagliate procedure e regolamenti contrattuali di cui agli Articoli 23 e 24 della presente Convenzione. La normativa applicabile al contratto è determinata dalle parti.

CAPITOLO XII: SICUREZZA

Articolo 42

Il CdS adotterà i regolamenti in materia di sicurezza dell' OCCAR. Tali regolamenti eviteranno restrizioni non necessarie al movimento del personale, di informazioni e di materiali, ed in particolare per quanto riguarda la divulgazione di informazioni a terzi e quanto di competenza delle autorità preposte alla sicurezza relativamente alle procedure riguardanti le visite.

CAPITOLO XIII: RELAZIONI E VERIFICHE

Articolo 43

Ogni anno, il Direttore presenta al CdS una relazione sulle attività realizzate nell'anno trascorso e una previsione per le attività da svolgersi nell'anno successivo.

Articolo 44

Per permettere ai revisori nazionali di assolvere ai propri compiti di verifica per conto delle rispettive amministrazioni nazionali e di relazionare i rispettivi parlamenti in conformità con le proprie norme, essi possono ottenere tutte le informazioni ed esaminare tutta la documentazione in possesso dell'AE, che riguarda i programmi a cui i loro Stati Membri partecipano, e attinente al funzionamento dell'Ufficio Centrale.

Articolo 45

I revisori nazionali, salvo circostanze eccezionali, si consultano tra loro e con il Direttore dell'OCCAR prima di esercitare il loro diritto di accesso all'AE, al fine di evitare inutili

interruzioni delle attività dell'OCCAR e di tutelare le informazioni riguardanti gli altri Stati Membri.

Articolo 46

Gli Stati Membri coordinano le rispettive azioni volte a tutelare gli interessi finanziari dell'OCCAR contro la frode. A tale scopo, con l'aiuto dell'AE, essi organizzano una collaborazione regolare tra gli organismi competenti delle loro amministrazioni.

Articolo 47

Il CdS può ordinare, all'interno dell'OCCAR, qualsiasi ispezione o verifica che lo stesso consideri necessaria per migliorare il funzionamento dell'organizzazione e la gestione dei programmi.

CAPITOLO XIV: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 48

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in materia d'interpretazione o di applicazione della presente Convenzione, se possibile, sarà risolta mediante consultazione.

2. Se una controversia non può essere risolta mediante consultazione, su richiesta di una delle parti interessate alla controversia, essa viene sottoposta ad arbitrato, conformemente alle condizioni contemplate nell'Allegato II.

Articolo 49

1. Qualsiasi controversia insorga relativamente ai contratti stipulati dall'OCCAR per realizzare programmi che le sono stati assegnati, può essere presentata, previo accordo, a un Comitato di conciliazione all'interno del CdS, che deve stabilire le procedure appropriate.

2. Qualsiasi contratto concluso dall'OCCAR per la realizzazione di programmi che le sono stati assegnati, che non sia un contratto di lavoro, conterrà una procedura di conciliazione e includerà una clausola arbitrale.

3. Qualsiasi controversia tra l'OCCAR e un proprio dipendente relativamente al contratto di impiego o alle condizioni di lavoro sarà risolta secondo la normativa legale riguardante il personale.

Articolo 50

Qualora terzi richiedano riparazioni per danni causati dall'OCCAR, dai suoi dipendenti o dai propri esperti, e l'OCCAR non rinunci all'immunità, il CdS adotta le misure più idonee per valutare il danno e, se esso si dimostra fondato, per ripararlo.

CAPITOLO XV: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

1. Il CdS può proporre agli Stati Membri emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi Allegati. Lo Stato Membro che desideri proporre un emendamento, lo deve notificare al Direttore dell'AE. Il Direttore informa gli Stati Membri di tutte le eventuali proposte di emendamento così notificate, almeno tre mesi prima della loro discussione nel CdS.

2. Qualsiasi emendamento proposto dal CdS entra in vigore trenta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica di accettazione da parte di tutti gli Stati Membri. Il depositario notifica a tutti gli Stati Membri la data di entrata in vigore di tutti gli emendamenti in questione.

Articolo 52

La presente Convenzione, inclusi gli Allegati che ne sono parte integrante, è soggetta a ratifica o approvazione da parte dei quattro Paesi fondatori ed entrerà in vigore trenta giorni dopo che il quarto strumento di ratifica o approvazione sia stato depositato.

Articolo 53

Una volta entrata in vigore la presente Convenzione, uno Stato europeo che desideri diventare Stato Membro, può essere invitato dal CdS ad aderire ad essa. Per il nuovo Stato Membro, la Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione.

Articolo 54

La presente Convenzione è depositata presso il Governo della Repubblica Francese.

Articolo 55

1. Nel caso in cui gli Stati Membri decidano di sciogliere l'OCCAR, devono discutere con l'OCCAR stesso e concordare le modalità per gestire in modo soddisfacente le conseguenze dello scioglimento dell'organizzazione, particolarmente per quanto riguarda terzi e partner contrattuali dell'OCCAR. L'accordo deve anche regolare, ove necessario, le condizioni alle quali i diritti e le attribuzioni dell'OCCAR vengono trasferiti agli Stati Membri a seguito dello scioglimento dell'organizzazione.

2. Lo scioglimento dell'OCCAR è effettivo una volta entrati in vigore gli accordi presi tra Stati Membri, di cui al paragrafo (1) del presente articolo.

Articolo 56

1. Se uno degli Stati Membri desidera ritirarsi dalla Convenzione, le conseguenze di tale atto saranno esaminate in consultazione con gli altri Stati Membri. Qualora, al termine di tali consultazioni, lo Stato Membro in questione persista nel volersi ritirare, dovrà notificare il suo ritiro per iscritto al depositario che provvederà ad inoltrare tale notifica agli altri Stati

Membri e al Direttore. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

2. Lo Stato Membro uscente deve adempiere a tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. Tali impegni sono valutati dagli Stati Membri.

3. I diritti e le responsabilità dello Stato Membro uscente in materia di sicurezza, di liquidazione dei danni, di composizione delle controversie o di altri impegni rimasti in sospeso restano in vigore anche dopo il suo ritiro.

Articolo 57

Qualsiasi Stato Membro che non osservi i suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione cessa di essere membro dell'OCCAR su decisione unanime del CdS. Lo Stato Membro in questione non potrà partecipare alla votazione.

Articolo 58

La presente Convenzione sarà depositata negli archivi del Governo della Repubblica Francese, che provvederà a rimetterne copia certificata a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione

Fatto il 9 settembre 1998 a Famborough in originale unico, in versione italiana, francese, inglese e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

ALLEGATO I

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Articolo 1

Fatti salvi gli articoli 3 e 4 del presente Allegato, gli edifici e i locali dell'OCCAR sono inviolabili.

Articolo 2

Gli archivi dell'OCCAR sono inviolabili.

Articolo 3

1. L'OCCAR gode dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, salvo:

   (a) nel caso in cui, per decisione del CdS, abbia espressamente rinunciato a tale immunità in casi particolari: il CdS ha il dovere di rinunciare a tale immunità in tutti i casi in cui il ricorso ad essa possa ostacolare il corso della giustizia e in cui tale rinuncia non metta a repentaglio gli interessi dell'OCCAR;

   (b) nel caso di un azione civile intentata da un terzo per danni originati da un incidente causato da un veicolo a motore appartenente all'OCCAR, o utilizzato a suo nome, o nel caso di infrazioni al codice della strada in cui è implicato tale veicolo;

   (c) nel caso dell'applicazione di un lodo arbitrale emesso ai sensi di qualunque contratto stipulato dall'OCCAR;

   (d) nel caso di sequestro conservativo, previa decisione delle autorità giudiziarie, di stipendi ed emolumenti dovuti dall'OCCAR a un membro del personale.

2. Le proprietà e i beni dell'OCCAR, ovunque essi siano situati, sono esenti da qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione o sequestro. Inoltre non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione giudiziaria temporanea, o amministrativa, salvo per il periodo necessario per prevenire o indagare incidenti in cui sono implicati veicoli a motore appartenenti all'OCCAR, o utilizzati a suo nome.

Articolo 4

Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'OCCAR, le sue proprietà e le sue entrate sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Gli Stati Membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita, compresi nei prezzi di beni o servizi, quando l'OCCAR, effettui acquisti considerevoli di beni o di servizi da essa utilizzati, strettamente necessari per l'esercizio delle attività ufficiali dell'Organizzazione.

Articolo 5

I beni importati o esportati dall'OCCAR o per suo conto, e che sono strettamente necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali, saranno esenti da ogni dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione.

Articolo 6

1. Ai fini degli Articoli 4 e 5 del presente Allegato, le attività ufficiali dell'OCCAR includono le attività amministrative dell'organizzazione, inclusi gli atti relativi al Regime di Previdenza Sociale.

2. Le disposizioni degli Articoli 4 e 5 non si applicano ai diritti e alle tasse che non sono altro che contributi per i servizi di pubblica utilità.

Articolo 7

Non è concessa alcuna esenzione ai sensi degli Articoli 4 e 5 per beni acquisiti o importati, o per i servizi forniti, ad uso privato dei membri del personale dell'OCCAR.

Articolo 8

1. I beni acquisiti ai sensi dell'Articolo 4 o importati ai sensi dell'Articolo 5 non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito salvo che ciò non avvenga a condizioni stabilite dagli Stati Membri che hanno concesso tali esenzioni.

2. Il trasferimento di beni e servizi tra la Sede e altri edifici dell'OCCAR, o tra le sue varie divisioni o, ai fini della realizzazione di un programma dell'OCCAR, tra esse e un'istituzione nazionale di uno Stato Membro, sono esenti da oneri o restrizioni di qualsiasi genere; se necessario, gli Stati Membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'abbuono di tali oneri o il loro rimborso, o per eliminare tali restrizioni.

Articolo 9

La diffusione di pubblicazioni e altro materiale informativo inviato dall'OCCAR, o da essa ricevuto, non può essere limitata in alcun modo.

Articolo 10

L'OCCAR può ricevere e detenere qualsiasi tipo di stanziamenti, valute, liquidi o titoli; può disporre di essi liberamente per qualsiasi fine stabilito nella presente Convenzione e detenere conti in qualsiasi valuta fino al limite necessario per adempiere ai suoi obblighi.

Articolo 11

1. L'OCCAR beneficia, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso da ognuno degli Stati Membri ad altre organizzazioni internazionali.

2. Le comunicazioni ufficiali dell'OCCAR non possono essere censurate da qualsivoglia mezzo di comunicazione.

Articolo 12

Gli Stati Membri adottano tutte le misure appropriate per facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza del personale dell'OCCAR dai rispettivi territori.

Articolo 13

1. I Rappresentanti degli Stati Membri beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro spostamenti da e verso il luogo di riunione, dei seguenti privilegi e immunità:

   (a) esenzione da ogni provvedimento di arresto e detenzione, e dal sequestro del bagaglio personale;

   (b) immunità di giurisdizione, anche dopo la conclusione della loro missione, per gli atti, comprese le loro parole e i loro scritti, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità, tuttavia, non si applica nel caso di infrazioni al codice della strada commesse da un rappresentante di uno Stato Membro, né nel caso di danni causati da un veicolo a motore di sua proprietà o da lui guidato;

   (c) inviolabilità di tutti i documenti e le carte ufficiali;

   (d) diritto di utilizzare codici e di ricevere documentazione o corrispondenza tramite corrieri speciali o in sacchi sigillati;

   (e) esenzione per se stessi, i coniugi e i figli a carico da tutte le disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

   (f) le stesse agevolazioni in materia valutaria e di cambio che sono concesse ai rappresentanti dei governi stranieri temporaneamente in missione ufficiale;

   (g) le stesse agevolazioni doganali in materia di bagaglio personale che sono concesse al corpo diplomatico.

2. I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti degli Stati Membri, non per vantaggio personale, ma per garantire la loro totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni in ambito OCCAR. Ne deriva che uno Stato Membro ha il dovere di ritirare l'immunità a un rappresentante ogni qualvolta ritenga che tale immunità possa ostacolare il corso della giustizia, e senza che tale ritiro possa porre a repentaglio gli scopi per i quali era stata concessa.

Articolo 14

Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all'Articolo 15, il Direttore dell'OCCAR e, quando il posto è vacante, la persona nominata ad agire in sua vece, gode dei privilegi e delle immunità a cui ha diritto il personale diplomatico di pari rango.

Articolo 15

I membri del personale dell'OCCAR:

(a) mantengono, anche dopo aver lasciato il servizio dell'OCCAR, l'immunità di giurisdizione per gli atti, comprese le loro parole e i loro scritti, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità, tuttavia, non si applica nel caso di infrazioni al codice della strada commesse da un membro del personale dell'OCCAR, né nel caso di danni causati da un veicolo a motore di sua proprietà o da lui guidato;

(b) sono esonerati da ogni obbligo in materia di servizio militare;

(c) godono dell'inviolabilità per tutti i documenti e le carte ufficiali;

(d) godono, insieme ai familiari facenti parte del proprio nucleo familiare, delle stesse agevolazioni in materia di esenzioni dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e che regolano la registrazione degli stranieri, che sono concesse ai membri del personale di organizzazioni internazionali;

(e) godono degli stessi privilegi per quanto riguarda la disciplina in materia di cambio, che sono concessi ai membri del personale di organizzazioni internazionali.

(f) godono, in periodi di crisi internazionale, insieme ai familiari facenti parte del proprio nucleo familiare, delle stesse agevolazioni del corpo diplomatico in materia di rimpatrio;

(g) godono del diritto d'importare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali in occasione della loro prima immissione in funzione nello Stato Membro interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto Stato Membro, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dallo Stato Membro sul cui territorio viene esercitato tale diritto.

Articolo 16

Gli esperti non facenti parte del personale di cui all'Articolo 15, nell'esercizio delle loro funzioni in ambito OCCAR, o nello svolgimento di missioni a nome dell'OCCAR, godono dei seguenti privilegi e immunità, nella misura in cui siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni, compresi gli spostamenti effettuati nell'esercizio delle loro funzioni e nel corso di tali missioni:

(a) immunità di giurisdizione, per gli atti, comprese le loro parole e i loro scritti, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità, tuttavia, non si applica nel caso di infrazioni al codice della strada commesse da un esperto, o nel caso di danni causati da un veicolo a motore di sua proprietà o da lui guidato; gli esperti continueranno a godere di tale immunità dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro con l'OCCAR;

(b) inviolabilità per tutti i documenti e le carte ufficiali;

(c) le stesse agevolazioni, in materia di disciplina valutaria e sul cambio e in materia di bagaglio personale, che sono concesse ai funzionari dei governi stranieri temporaneamente in missione ufficiale.

Articolo 17

1. Fatte salve le condizioni e in conformità con le procedure stabilite dal CdS, il Direttore e i membri del personale dell'OCCAR sono soggetti a un'imposta, a beneficio dell'OCCAR, su stipendi ed emolumenti da essa versati. Tali stipendi ed emolumenti del Direttore e dei membri del personale dell'OCCAR sono esenti da imposte nazionali sul reddito: ma gli Stati Membri mantengono il diritto di considerare tali stipendi ed emolumenti al fine di valutare l'imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle rendite e alle pensioni versate dall'OCCAR ai suoi Direttori e ai membri del personale alla cessazione delle loro funzioni.

Articolo 18

Gli Articoli 15 e 17 del presente Allegato si applicano a tutte le categorie del personale a cui si applica lo Statuto del Personale dell'OCCAR. Fatto salvo l'Art. 22 (1) della Convenzione, il CdS determina le categorie di esperti a cui si applica l'Articolo 16. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale e degli esperti di cui al presente Articolo, sono comunicati periodicamente agli Stati Membri.

Articolo 19

Nel caso in cui costituisca un suo proprio regime pensionistico, l'OCCAR, il Direttore e i membri del personale dell'OCCAR sono esenti dai contributi obbligatori agli enti nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi conclusi con gli Stati Membri ai sensi dell'Articolo 24.

Articolo 20

1. I privilegi e le immunità stabiliti nel presente Allegato non sono concessi al Direttore, ai membri del personale e agli esperti dell'OCCAR per loro vantaggio personale. Essi sono concessi solo per garantire, in ogni circostanza, un funzionamento senza impedimenti dell'OCCAR e una totale indipendenza di tutti coloro a cui tali privilegi e immunità sono concessi.

2. Il Direttore ha il dovere di ritirare qualsiasi immunità specifica in tutti i casi e ogni qualvolta ritenga ch'essa possa impedire il corso della giustizia e possa essere ritirata

senza pregiudicare gli interessi dell'OCCAR. Il CdS è l'organo competente per decidere il ritiro di tale immunità nel caso del Direttore dell'OCCAR-AE.

Articolo 21

1. L'OCCAR coopera sempre con le autorità competenti degli Stati Membri per agevolare una corretta amministrazione della giustizia, per garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia e della disciplina in materia di manipolazione di materiale esplosivo e infiammabile, di sanità pubblica, di ispezione del lavoro, e di altre legislazioni nazionali simili, e di prevenire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni di cui al presente Allegato.

2. La procedura in materia di cooperazione di cui al paragrafo 1 può essere stabilità negli accordi complementari, di cui al successivo Articolo 24.

Articolo 22

Ogni Stato Membro conserva il diritto di adottare ogni misura precauzionale negli interessi della propria sicurezza.

Articolo 23

Nessuno Stato Membro è obbligato a concedere i privilegi e le immunità di cui agli Articoli 13, 14, 15 (b), (e), (g), e 16 (c), ai propri cittadini o a coloro che, nel momento in cui assumono le proprie funzioni nello Stato Membro in questione, sono residenti permanenti di tale Stato Membro.

Articolo 24

L'OCCAR può, previa decisione del CdS, concludere con uno o più Stati Membri accordi complementari per attuare le disposizioni del presente Allegato nei confronti di tale o tali Stati Membri, e altri accordi per garantire il buon funzionamento dell'OCCAR e la tutela dei suoi interessi

Articolo 25

L'OCCAR avrà una copertura assicurativa in materia di responsabilità civile per i veicoli di sua proprietà o da essa utilizzati, in conformità con l'ordinamento dello Stato Membro in cui il veicolo è utilizzato. L'OCCAR deve richiedere come condizione per l'assunzione, che il personale abbia una copertura assicurativa in materia di responsabilità civile per i veicoli di loro proprietà o da loro utilizzati, in conformità con l'ordinamento dello Stato Membro in cui il veicolo è utilizzato.

ALLEGATO II

ARBITRATO

Articolo 1

La richiesta di arbitrato è presentata al depositario, dichiarando la natura della controversia. Il depositario comunica tali informazioni a tutti gli Stati Membri.

Articolo 2

1. Il collegio arbitrale è composto da tre membri:

   (a) un arbitro nominato da ognuna delle due Parti in giudizio;

   (b) un terzo arbitro, nominato previo accordo reciproco dai primi due, che agisce come presidente del Collegio;

   (c) se il presidente del Collegio non è nominato entro trenta giorni dalla data di designazione del secondo arbitro, una Parte in giudizio può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di scegliere al più presto il presidente. Egli non può scegliere un presidente che abbia avuto o abbia attualmente la stessa nazionalità di una delle due Parti in giudizio, a meno che la Controparte non vi consenta.

2. Se, entro sessanta giorni dalla data di ricezione da parte del depositario della richiesta di arbitrato, una delle Parti in giudizio non ha nominato un arbitro, la Controparte può richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di scegliere quell'arbitro al più presto

3. In caso di decesso, incapacità o abbandono di un arbitro, la Parte in giudizio che lo aveva nominato designerà il suo sostituto entro trenta giorni dalla data del decesso, dell'incapacità o dell'abbandono. In caso di decesso, incapacità o abbandono del presidente, il suo sostituto è designato secondo le condizioni di cui al paragrafo 1 (c) entro novanta giorni dalla data del decesso, dell'incapacità o dell'abbandono.

Articolo 3

Il Collegio può indagare e decidere in merito alle repliche direttamente collegate all'oggetto della controversia.

Articolo 4

Il Collegio può, su richiesta di una delle Parti in giudizio, raccomandare misure precauzionali.

Articolo 5

Ogni Parte in giudizio è responsabile dei costi procurati dalla definizione del suo caso. Il costo delle retribuzioni dei membri del Collegio arbitrale saranno ripartite in misura uguale tra le Parti in giudizio. Il Collegio registrerà tutte le spese e presenterà un conto finale alle Parti.

Articolo 6

Ogni Parte i cui interessi possono essere influenzati dalla decisione, può, previa notifica scritta alle Parti in giudizio, intervenire nella procedura di arbitrato, previo accordo del Collegio e a proprie spese. In tal caso, la Parte in questione può intervenire per presentare prove o documentazione, o fare dichiarazione verbale sulle motivazioni che hanno suscitato tale intervento, conformemente alle procedure stabilite ai sensi dell'Articolo 7 del presente Allegato, ma non ha diritto in materia di composizione del Collegio.

Articolo 7

Il Collegio stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. Le delibere del Collegio, sia in materia di regolamento interno sia in materia di sede dei dibattimenti, e il suo lodo arbitrale sono decisi a maggioranza dei suoi membri.

2. Le Parti in giudizio devono facilitare l'opera del Collegio: a tale scopo, le Parti:

   (a) forniscono al Collegio tutti i documenti e le informazioni pertinenti; e

   (b) autorizzano il Collegio a recarsi sul loro territorio, a interrogare testimoni o esperti e a recarsi in luoghi per indagare tale controversia in situ.

3. Il fatto che una Parte in giudizio non osservi le disposizioni del paragrafo 2 o non difenda il suo caso, non osta all'emissione di un giudizio o di un lodo arbitrale da parte del Collegio.

Articolo 9

Il Collegio emette il suo giudizio entro sei mesi dalla data della sua composizione, a meno che non consideri necessario prorogare tale termine per un nuovo periodo che non sia superiore a cinque mesi. Il lodo arbitrale del Collegio deve essere motivato. Esso è definitivo e senza appello e viene comunicato al depositario che ne informa le Parti. Le Parti in giudizio devono conformarsi ad esso senza indugio.

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Gli appalti sono, in linea di principio, assegnati più in base alla competitività che per i contributi finanziari versati da ogni Stato Membro.

   Tuttavia, in conformità con l'Articolo 5 della presente Convenzione, se, durante il triennio che segue l'entrata in vigore della presente Convenzione:

   - l'industria di uno Stato Membro ha ricevuto un volume di commesse inferiore al 66% del suo contributo finanziario, sia nei confronti di un programma, sia per una certa fase o per un certo componente di un programma (per quanto la complessità di un sistema di difesa possa giustificare che tale sistema sia diviso anticipatamente in componenti),

   - viene individuato uno squilibrio globale superiore al 4% in relazione all'insieme dei programmi,

   il CdS interverrà in modo appropriato per ricostituire un equilibrio.

2. L'efficacia di tale procedura, e, segnatamente, delle percentuali sopra citate, è riesaminata, per la prima volta, un anno dopo l'entrata in vigore, e successivamente a intervalli regolari.

3. Dopo il periodo di tre anni, è necessario verificare se tale procedura può essere revocata.

4. Il CdS adotta norme dettagliate per attuare le disposizioni di cui sopra.

ALLEGATO IV

PROCESSO DECISIONALE

1. Le seguenti decisioni prese da tutti gli Stati Membri saranno adottate

   (a) a maggioranza qualificata rinforzata

   - ammissione di nuovi Stati Membri;
   - norme e regolamenti dell'OCCAR;
   - organizzazione dell'OCCAR-AE;
   - nomina del Direttore.

   Una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari.

   (b) a maggioranza degli aventi diritto di voto

   - istituzione o scioglimento dei Comitati

2. Il processo decisionale nell'ambito di un programma è stabilito in uno specifico accordo ad esso riferito, con i dovuti riferimenti alle direttive fissate dal CdS.

3. La ponderazione dei voti per le decisioni elencate nel paragrafo 1 e la seguente:

   (a) il numero iniziale dei diritti di voto per ogni Stato Membro fondatore è pari a 10,

   (b) ogni nuovo Stato Membro che aderisce all'OCCAR avrà un numero di diritti di voto adeguato, secondo quanto verrà deciso dagli Stati Membri già esistenti.

4. Quando la presente Convenzione non stabilisce alcuna disposizione su come una decisione debba essere presa, o nel caso vi sia una controversia sull'esistenza di tale disposizione, o sul suo campo di applicazione, la decisione sarà presa all'unanimità.

5. Dopo un periodo iniziale di tre anni, l'iter decisionale può essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti.

6. Il presente Allegato può essere rivisto previa decisione unanime del CdS a livello ministeriale.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4503):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 29 febbraio 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 16 marzo 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 10ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 e 29 marzo 2000.

Relazione scritta annunciata il 18 aprile 2000 (atto n. 4503/*A* - relatore sen. Migone).

Esaminato in aula il 6 giugno 2000 e approvato il 12 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7196):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 28 settembre 2000 ed il 19 ottobre 2000.

Esaminato in aula ed approvato il 6 novembre 2000.

00G0398

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 ottobre 2000, n. **349.**

Regolamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sulle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con il quale è stato istituito l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, in legge 12 agosto 1982, n. 597;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sul riordinamento dell'ISPESL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, concernente il regolamento, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell'ISPESL;

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nell'adunanza generale del 10 marzo 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 4776 del 6 aprile 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro o comunque rientranti nella relativa disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'articolo 24, comma 2 della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità.

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) documenti che consentono di acquisire la conoscenza di processi industriali nel cui ambito sono prodotti o usati materiali e/o attrezzature utilizzabili a fini di terrorismo.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso:

a) documenti riguardanti il trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dallo stesso possano desumersi informazioni di carattere riservato;

b) lo stato matricolare e i documenti riguardanti le situazioni private dell'impiegato;

c) documenti riguardanti gli accertamenti medici e la salute delle persone;

d) documenti in possesso dell'Istituto in relazione allo svolgimento di attività medico-sanitaria o di altra natura per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;

e) documenti attinenti studi e ricerche, per la salvaguardia del diritto alla invenzione;

f) documenti prodotti o detenuti in relazione all'espletamento delle attività dell'Istituto da cui sia possibile ricostruire tecnologie e metodi costruttivi o metodi produttivi;

g) documenti concernenti le attività di consulenza e assistenza e/o di ricerca in materia di sicurezza e salute commissionate da terzi;

h) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori, forniture di beni e servizi che possono pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali.

Art. 4.

Differimento

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso ai seguenti documenti sarà così differito:

a) documenti attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonché atti e documenti comunque oggetto di dette procedure fino al momento dell'adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti, salvo che si tratti degli elaborati propri del titolare dell'interesse;

b) documenti attinenti alle posizioni singole degli interessati nell'ambito dei lavori delle commissioni di avanzamento fino alle conclusioni delle operazioni;

c) elenco delle ditte che hanno presentato offerta nel caso di pubblici incanti fino alla scadenza del termine della presentazione delle medesime;

d) elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata fino alla comunicazione finale da parte dell'Istituto dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata;

e) documentazione e offerta di ditte che partecipano all'affidamento di lavori e spese in economia fino all'assegnazione delle forniture alla ditta migliore offerente;

f) verbali delle commissioni di aggiudicazione delle gare fino al momento dell'atto di aggiudicazione;

g) documenti attinenti ad inchieste ispettive sommarie o formali fino alla formalizzazione dei provvedimenti relativi;

h) documenti attinenti all'attività istruttoria in pendenza di procedimenti penali, disciplinari e ricorsi amministrativi fino all'adozione del provvedimento conclusivo.

Art. 5.

Modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione dell'Istituto verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.

2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate con le medesime modalità e forme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 ottobre 2000

Il Ministro: VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 208

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrive il testo del relativo art. 24:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e di altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi i procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1966, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 619/1980 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1980, n. 275.

— Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, in legge 12 agosto 1962, n. 597, reca: «Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1982, n. 179.

— Il decreto legislativo n. 268/1993 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1993, n. 180.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 441/1994 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1994, n. 163.

— Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

— 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tal fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte del conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrativa e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 24, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

00G0399

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2000.

Concessione della bandiera d'istituto militare al Centro addestramento di specializzazione della Guardia di finanza di Orvieto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti della Marina militare;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973, recante l'atto di approvazione del regolamento sul servizio territoriale e di presidio;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22, recante disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento recante la disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1997, recante — quale ultimo precedente analogo — la concessione della bandiera di istituto militare alla Scuola allievi finanzieri della Guardia di finanza di Roma - Lido di Ostia;

Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 418000/310 del 23 dicembre 1999, recante la determinazione della struttura ordinativa del Corpo, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;

Considerata l'opportunità di dotare il Centro addestramento di specializzazione della Guardia di finanza di Orvieto della bandiera di istituto militare;

Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

1. È concessa la bandiera di istituto militare al Centro addestramento di specializzazione della Guardia di finanza di Orvieto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2000

CIAMPI

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

00A14754

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2000.

Integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e della provincia autonoma di Trento, colpiti dai gravi eventi calamitosi verificatisi nella seconda metà del mese di novembre.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nella seconda metà del mese di novembre 2000 ampie zone di territorio delle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e della provincia autonoma di Trento sono state interessate da un'eccezionale ondata di maltempo che ha causato la perdita di vite umane, lo straripamento di corsi d'acqua, frane, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed ai beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale dell'evento hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Considerato, altresì, che la natura degli eventi e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari urgenti;

Viste le richieste delle amministrazioni interessate;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A14787

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 novembre 2000.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi e degli psicoterapeuti, e l'esercizio di sette professioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Kokkori Paraskevi Tatiana, nata a Ioannina (Grecia) il 26 aprile 1965, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa e di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in psicologia nel luglio 1992 presso l'Università degli studi di Padova;

Considerato che detto titolo è stato riconosciuto come equipollente in Grecia nel settembre 1992;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo rilasciata dalla prefettura di Atene nel novembre 1993;

Ritenuto che la Kokkori Paraskevi possieda, come risulta agli atti, una idonea formazione nel campo della psicoterapia;

Considerato che la richiedente ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella propria dello psicoterapeuta per un periodo superiore a due anni, come richiesto dalla direttiva e dal decreto legislativo sopra citati nei casi di professioni non regolamentate nel Paese di provenienza del migrante;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 26 settembre 1999 e del 18 aprile 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate e nel parere scritto contenuto in atti;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta in Italia non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Kokkori Paraskevi Tatiana, nata a Ioannina (Grecia) il 26 aprile 1965, cittadina greca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia.

Roma, 13 novembre 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

00A14761

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto che il Ministro delle finanze, ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha differito il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili,

Considerato lo stato di calamità naturale che ha interessato la regione Piemonte;

Decreta

l'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Torino, nel giorno 16 ottobre 2000, chiuso dalle ore 12,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 novembre 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A14697

DECRETO 20 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del terzo ufficio delle entrate di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto che il Ministro delle finanze, ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha differito il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Considerato lo stato di calamità naturale che ha interessato la regione Piemonte;

Decreta

l'irregolare funzionamento del terzo ufficio delle entrate di Torino, nel giorno 16 ottobre 2000, chiuso dalle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 novembre 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A14698

DECRETO 20 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del quarto ufficio delle entrate di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto che il Ministro delle finanze, ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha differito il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Considerato lo stato di calamità naturale che ha interessato la regione Piemonte;

Decreta

l'irregolare funzionamento del quarto ufficio delle entrate di Torino, nel giorno 16 ottobre 2000, chiuso dalle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 novembre 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A14699

DECRETO 20 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Ciriè.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto che il Ministro delle finanze, ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha differito il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Considerato lo stato di calamità naturale che ha interessato la regione Piemonte;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Ciriè, nel giorno 16 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 novembre 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A14700

DECRETO 20 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Ivrea.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto che il Ministro delle finanze, ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha differito il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Considerato lo stato di calamità naturale che ha interessato la regione Piemonte;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Ivrea, nel giorno 17 ottobre 2000, chiuso dalle ore 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 novembre 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A14701

DECRETO 20 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato e di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Moncalieri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto che il Ministro delle finanze, ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha differito il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Considerato lo stato di calamità naturale che ha interessato la regione Piemonte;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Moncalieri, nei giorni 16 e 17 ottobre 2000, e l'irregolare funzionamento nei giorni 18 e 19 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 novembre 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A14702

DECRETO 20 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Susa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto che il Ministro delle finanze, ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha differito il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Considerato lo stato di calamità naturale che ha interessato la regione Piemonte;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Susa, nei giorni 16 e 17 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 novembre 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A14703

DECRETO 20 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Rivarolo Canavese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto che il Ministro delle finanze, ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha differito il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Considerato lo stato di calamità naturale che ha interessato la regione Piemonte;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Rivarolo Canavese, nel giorno 16 ottobre 2000, chiuso dalle ore 10 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 novembre 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A14704

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 ottobre 2000.

Individuazione dei temi e definizione delle modalità operative per la relazione dei progetti da finanziare sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente la individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della citata legge n. 94/1997;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che istituisce un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) finalizzato al finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca (P.N.R.) e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali e l'art. 2, comma 3 che istituisce una segreteria tecnica di supporto delle attività del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della commissione per la ricerca presso il CIPE e delle strutture ad essa collegate;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)* della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nel quale è previsto che per il 1999 si provvede all'individuazione degli interventi di particolare rilevanza strategica di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 204/1998 mediante decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale prot. 935 Ric del 7 luglio 1998 con il quale sono stati definiti i criteri per la determinazione dei compensi da riconoscere agli esperti scientifici chiamati a svolgere le attività istruttorie e di monitoraggio dei progetti presentati a valere sui fondi di cui alla legge n. 46/1982 e n. 488/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto, altresì, che le risorse del FISR per l'anno 1999 risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica UPB 3.2.1.47 ricerca scientifica cap. 7841 «Fondo integrativo speciale per la ricerca» per la somma di lire 50 miliardi;

Considerata, pertanto, la necessità di individuare, per l'anno 1999, gli interventi di particolare rilevanza strategica a valere sulle risorse del FISR nonché di determinare le modalità operative di intervento;

Considerato che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 118 del 3 marzo 2000 ha individuato le priorità scientifiche di intervento a valere sul FISR sulla base delle indicazioni formulate dal gruppo di esperti di alta qualificazione e riconosciuta esperienza, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 373-Ric del 30 luglio 1999;

Considerato che le priorità scientifiche di intervento sono state definite, in coerenza con le linee di indirizzo del Programma nazionale della ricerca (P.N.R.), approvate dal CIPE nella riunione del 25 maggio 2000;

Considerato che la predetta proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica attiene a temi di ricerca che, presentando profili di strategicità in relazione allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica del Paese, risultano coerenti rispetto alle finalità dell'intervento ed alle linee programmatiche del «V Programma quadro della Comunità europea per le azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione» e ad altre iniziative dell'Unione europea e con i contenuti del Programma operativo nazionale per le regioni dell'obiettivo 1 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per il periodo 2000-2006;

Considerato, altresì, che tali iniziative hanno carattere di complementarietà e possono realizzare sinergie con altri strumenti finanziari di coordinamento quali quello di cui al Fondo speciale di sviluppo della ricerca scientifica di interesse strategico di cui all'art. 51, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che per la definizione delle procedure per la selezione dei progetti è stato costituito un apposito gruppo di lavoro composto di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che ha formulato una proposta volta a stabilire la modalità operative dell'intervento;

Ritenuto di dover definire il quadro dei temi di ricerca di interesse strategico da finanziare con i fondi relativi all'anno 1999, per un importo complessivo di L. 50.000.000.000 indicando a fianco di ciascuno di essi la quota di contributo prevista, nonché di dover definire le relative modalità operative di intervento;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi scientifici di particolare rilevanza strategica relativi al Fondo integrativo speciale per la

ricerca (FISR), con riferimento alle risorse finanziarie per l'esercizio 1999, riguardano i seguenti temi, accanto ad ognuno dei quali è indicata la quota di contributo da destinare correlata alle disponibilità complessive indicate in premessa, pari a L. 50.000.000.000, comprensive delle spese di istruttoria, verifica e valutazione *ex ante, in itinere* ed *ex post* dei progetti:

1. Celle a combustibile, contributo previsto lire 14 miliardi.

2. Nanotecnologie e microsistemi, contributo previsto lire 18 miliardi.

3. Neurobiotecnologie, contributo previsto lire 7 miliardi.

4. Sensori ottici ed elettroottici, contributo previsto lire 3,5 miliardi.

5. Modellistica molecolare, contributo previsto lire 3,5 miliardi.

6. Studio dell'impatto del trasferimento tecnologico e politiche locali, contributo previsto lire 2 miliardi.

7. Individuazione delle più adeguate metodologie per l'analisi delle politiche pubbliche di rilievo strategico e di rilevanza innovativa, contributo previsto lire 1,3 miliardi.

8. Ricerche culturali antropologiche, economiche, politiche delle popolazioni mediterranee ai fini della individuazione di una comune identità, contributo previsto lire 0,7 miliardi.

L'1% delle disponibilità complessive indicate è destinato alla copertura delle spese di istruttoria, verifica e valutazione (*ex ante, in itinere* ed *ex post*) dei progetti da definirsi con successivo decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Le modalità operative di intervento del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), per l'anno 1999, sono così definite:

1. Con riferimento ai temi suindicati possono presentare progetti enti pubblici di ricerca, università, enti di ricerca privati in collaborazione fra loro e/o con imprese.

Le domande dovranno essere trasmesse dal legale rappresentante con raccomandata con avviso di ricevimento entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Le suddette domande dovranno contenere tutti gli elementi indicati nei successivi commi e dovranno essere corredate anche di supporto informatico contenente i medesimi elementi.

2. I soggetti proponenti predispongono i progetti sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza degli obiettivi e delle linee di attività con i temi individuati all'art. 1;

b) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica delle strutture e/o dei soggetti partecipanti;

c) coerenza della partecipazione di ciascun soggetto rispetto agli obiettivi di ricerca e alle linee di attività ed alle risorse umane e strumentali disponibili per la realizzazione del progetto;

d) durata del progetto non superiore a 24 mesi;

e) coinvolgimento e/o integrazione fra le distinte reti di ricerca (università, enti di ricerca e imprese).

3. I progetti devono contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

a) oggetto e descrizione delle attività proposte;

b) soggetto responsabile della realizzazione del progetto e soggetti partecipanti;

c) obiettivi specifici di ricerca intermedi e finali da conseguire e risultati attesi;

d) tempi e modalità di attuazione;

e) costo totale previsto per la realizzazione del progetto, comprensivo delle spese di personale, di strumentazione e di materiali ed attrezzature;

f) risorse finanziarie, umane e strumentali destinate alla realizzazione del progetto;

g) prospettive di contesto e di ricaduta tecnico scientifica socio-economica in relazione ai risultati attesi;

h) scheda sintetica in ordine agli elementi significativi della proposta.

Nei progetti potranno essere indicati inoltre il collegamento con altri programmi di ricerca nazionali e/o dell'Unione europea e/o internazionali e le ulteriori risorse finanziarie disponibili.

4. Il finanziamento, a carico del FISR, non potrà eccedere il 50% dei costi ammessi e, comunque, dovrà rispettare i criteri ed i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

5. L'istruttoria delle proposte per l'approvazione dei progetti è curata da una Commissione costituita da rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da istituirsi presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che si avvarrà di esperti nei settori scientifici di riferimento; l'onere relativo alla predetta istruttoria è a carico delle disponibilità dell'art. 1 del presente decreto.

In particolare, l'istruttoria è volta ad accertare:

a) la coerenza dei progetti con i criteri di cui al precedente comma 2;

b) che il progetto sia corredato dei dati e delle informazioni inerenti gli elementi di cui al precedente comma 3;

c) la corrispondenza dei contenuti del progetto e del relativo studio di fattibilità in ordine al tema di ricerca per il quale è stato previsto il finanziamento;

d) la qualità scientifico-tecnologica del progetto e grado di innovazione della proposta;

e) il grado concreto di coinvolgimento delle strutture e/o dei soggetti di ricerca partecipanti pubblici e privati;

f) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario anche in riferimento alle risorse umane e strumentali disponibili;

g) la partecipazione finanziaria ai costi complessivi di realizzazione del progetto.

Saranno prioritariamente considerati i progetti che, a parità di altri elementi, presentino:

a) un rilevante grado di integrazione e/o cooperazione fra università, enti di ricerca e imprese;

b) un significativo coinvolgimento ed affiancamento alle attività del progetto di giovani laureati da avviare al settore scientifico;

c) rilevanti apporti finanziari esterni aggiuntivi alle risorse del FISR;

d) iniziative atte a favorire la mobilità dei ricercatori fra le distinte reti (università, enti di ricerca e imprese).

Sulla base dei risultati dell'istruttoria il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica approva i progetti selezionati stabilendone l'entità del contributo.

6. L'erogazione dei finanziamenti avverrà a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà correlata alle verifiche tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili inerenti la concreta attuazione del progetto e alle eventuali variazioni che si siano rese necessarie, in relazione agli obiettivi intermedi e finali predefiniti.

Al termine del progetto si provvederà alla valutazione finale anche per l'accertamento dei risultati conseguiti sotto il profilo tecnico-scientifico e socio-economico.

7. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la relativa approvazione, ogni modifica che dovesse intervenire nella realizzazione del progetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PAGANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 244

00A14755

DECRETO 8 novembre 2000.

Modalità di utilizzo del contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica federale di Jugoslavia, autorizzato dal decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica federale di Jugoslavia ed in particolare l'art. 1, comma 1, che autorizza un contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica federale di Jugoslavia per aiuti di emergenza e per il finanziamento di operazioni a sostegno del processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 295 del 2000, il quale ha stabilito che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono definite le modalità di utilizzo del contributo di 100 miliardi di lire;

Acquisita l'intesa con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di 100 miliardi di lire, autorizzato dall'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 295 del 2000, è destinato:

a) lire 40 miliardi per un intervento finanziario diretto a favore della Repubblica federale di Jugoslavia per aiuti di emergenza nei settori che verranno indicati come prioritari dalle autorità jugoslave. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definirà le necessarie intese tecniche con i competenti organismi jugoslavi;

b) lire 60 miliardi per costituire, a sostegno del processo di stabilizzazione ricostruzione e sviluppo del Paese:

un Trust Fund presso la Banca Mondiale da destinare in parte al ripianamento del debito pregresso della Repubblica federale di Jugoslavia nei confronti della Banca Mondiale e in parte al cofinanziamento di progetti di investimento;

un Trust Fund presso la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo da destinare al cofinanziamento di progetti di investimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A14512

DECRETO 23 novembre 2000.

Integrazione del decreto ministeriale 24 marzo 1998 concernente le modalità di riversamento delle somme riscosse per l'Irap e per l'addizionale regionale dell'Irpef, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) nonché di un'addizionale regionale all'Irpef;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1 del citato art. 40;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze del 24 marzo 1998 concernente le modalità di riversamento delle somme riscosse per addizionale regionale Irpef e per Irap;

Visto in particolare il punto IV della lettera *b)* del comma 3 dell'art. 2 del decreto interministeriale citato con il quale si dispone che i versamenti dell'addizionale Irpef e dell'Irap corrisposti dai contribuenti titolari di partita IVA affluiscano alle contabilità speciali di giro fondi;

Considerato che con l'affidamento alla Banca d'Italia della Tesoreria centrale è venuta meno la necessità, in sede di ripartizione dei fondi, di far transitare le somme relative all'addizionale Irpef e all'Irap nelle contabilità di giro fondi potendo ora le stesse essere accreditate sui conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze del 3 luglio 2000 concernente la proroga, per l'anno 2000, delle modalità di riversamento dell'Irap e dell'addizionale regionale Irpef stabilite dal citato decreto interministeriale del 24 marzo 1998;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 9 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Dopo la lettera *b)* del comma 3, dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze del 24 marzo 1998 è aggiunta la seguente lettera:

«*b-bis)* il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'addizionale regionale all'Irpef corrisposte dai contribuenti che eseguono i versamenti unitari ai sensi e con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti e regolamenti di attuazione del predetto decreto affluisce agli enti destinatari sui conti correnti istituiti presso la Tesoreria centrale.».

2. È soppresso il punto IV della lettera *b)*, del comma 3 dell'art. 2 del richiamato decreto del 24 marzo 1998.

Roma, 23 novembre 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

00A14788

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 novembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Humalog Humaject» a base di insulina lispro con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C n. 116/2000).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Humalog Humaject» - insulina lispro con procedura centralizzata europea, ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/036/001 Humalog Humaject 3 ml 100 U/ml soluzione per uso iniettabile 5 cartucce in iniettore monouso uso IM e SC.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 marzo 1997 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Humalog-Humaject»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE:

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 19/20 settembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Humalog Humaject» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale HUMALOG HUMAJECT nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Humalog Humaject» 3 ml 100U/ml soluzione per uso iniettabile 5 cartucce in iniettore monouso uso IM e SC, A.I.C. n. 033637188/E (in base 10), 1102JU4 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Humalog Humaject» è classificata come segue:

EU/1/97/036/001 «Humalog Humaject» 3 ml 100U/ml soluzione per uso iniettabile 5 cartucce in iniettore monouso uso IM e SC, classe A.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 42.028 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 69.400 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 6 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14518

DECRETO 6 novembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Zyprexa» a base di olanzepina, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C n. 115/2000).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Zyprexa» - olanzepina, autorizzata con procedura centralizzata europea, ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/022/011 Zyprexa - 7,5 28 compresse 7,5 mg uso orale.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea dell'11 luglio 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zyprexa» - 7,5 28 compresse 7,5 mg uso orale;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE:

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio

sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 3/4 ottobre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Zyprexa» olanzepina debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ZYPREXA - olanzepina nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

ZYPREXA - 7,5 28 compresse 7,5 mg uso orale, A.I.C. n. 033638154/E (in base 10), 102KSB (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Zyprexa» - olanzepina è classificata come segue:

EU/1/97/036/001 «Zyprexa» - 7,5 compresse 7,5 mg uso orale, classe A/37 e 71 *bis.*

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 139.960 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 231.000 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 6 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14519

DECRETO 6 novembre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Zyban».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 475 del 27 luglio 2000 con il quale la Glaxo Wellcome S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Zyban» con le specificazioni di seguito indicate:

150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034853010/M (in base 10), 117N4L (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister - A.I.C. n. 034853022/M (in base 10), 117N4Y (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034853034/M (in base 10), 117N5B (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034853046/M (in base 10), 117N5Q (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister - A.I.C. n. 0346853059/M (in base 10), 117N63 (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 3/4 ottobre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ZYBAN è classificata come segue:

150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034853010/M (in base 10), 117N4L (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister - A.I.C. n. 034853022/M (in base 10), 117N4Y (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034853034/M (in base 10), 117N5B (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034853046/M (in base 10), 117N5Q (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister - A.I.C. n. 0346853059/M (in base 10), 117N63 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C., Glaxo Wellcome S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 6 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14520

DECRETO 6 novembre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Detrusitol».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 300 del 21 gennaio 1999 con il quale la Pharmacia & Upjohn S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Detrusitol» con le specificazioni di seguito indicate:

«Detrusitol» blister 28 compresse rivestite con film da 1 mg - A.I.C. n. 034168017/M (in base 10), 10LR6K (in base 32);

blister 28 compresse rivestite con film da 2 mg - A.I.C. n. 034168029/M (in base 10), 10LR6X (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 3/4 ottobre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale DETRUSITOL è classificata come segue:

blister 28 compresse rivestite con film da 1 mg - A.I.C. n. 034168017/M (in base 10), 10LR6K (in base 32); classe «C»;

blister 28 compresse rivestite con film da 2 mg - A.I.C. n. 034168029/M (in base 10), 10LR6X (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C. Pharmacia & Upjohn S.p.a. - Via R. Koch, 12 - Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 6 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14521

DECRETO 6 novembre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Tarka».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 64 del 26 novembre 1996 con il quale la Knoll AG è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Tarka» con le specificazioni di seguito indicate:

180/2 30 capsule a lento rilascio; A.I.C. n. 032384051/M (in base 10) - 0YW91M (in base 32);

180/2 50 capsule a lento rilascio, A.I.C. n. 032384063/M (in base 10) - 0YW91Z (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 3/4 ottobre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale TARKA è classificata come segue:

180/2 30 capsule a lento rilascio; A.I.C. n. 032384051/M (in base 10) - 0YW91M (in base 32);

180/2 50 capsule a lento rilascio; A.I.C. n. 032384063/M (in base 10) - 0YW91Z (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Knoll AG.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 6 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14522

DECRETO 6 novembre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Quomem».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 474 del 27 luglio 2000 con il quale la Glaxo Allen S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Quomem» con le specificazioni di seguito indicate:

150 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse in blister; A.I.C. n. 034863011/M (in base 10) - 117XX3 (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 40 compresse in blister; A.I.C. n. 034863023/M (in base 10) - 117XXH (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 50 compresse in blister; A.I.C. n. 034863035/M (in base 10) - 117XXV (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 60 compresse in blister; A.I.C. n. 034863047/M (in base 10) - 117XY7 (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 100 compresse in blister; A.I.C. n. 034863050/M (in base 10) - 117XYB (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo ricono-

scimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 3/4 ottobre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale QUOMEM è classificata come segue:

150 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse in blister; A.I.C. n. 034863011/M (in base 10) - 117XX3 (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 40 compresse in blister; A.I.C. n. 034863023/M (in base 10) - 117XXH (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 50 compresse in blister; A.I.C. n. 034863035/M (in base 10) - 117XXV (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 60 compresse in blister; A.I.C. n. 034863047/M (in base 10) - 117XY7 (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 100 compresse in blister; A.I.C. n. 034863050/M (in base 10) - 117XYB (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 6 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14523

DECRETO 6 novembre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Corzen».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 476 del 27 luglio 2000 con il quale la Duncan farmaceutici S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Corzen» con le specificazioni di seguito indicate:

150 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse in blister; A.I.C. n. 034672016/M (in base 10) - 1123DJ (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 40 compresse in blister; A.I.C. n. 034672028/M (in base 10) - 1123DW (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 50 compresse in blister; A.I.C. n. 034672030/M (in base 10) - 1123DY (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 60 compresse in blister; A.I.C. n. 034672042/M (in base 10) - 1123FB (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 100 compresse in blister; A.I.C. n. 034672055/M (in base 10) - 1123FR (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 3/4 ottobre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale CORZEN è classificata come segue:

150 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse in blister; A.I.C. n. 034672016/M (in base 10) - 1123DJ (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 40 compresse in blister; A.I.C. n. 034672028/M (in base 10) - 1123DW (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 50 compresse in blister; A.I.C. n. 034672030/M (in base 10) - 1123DY (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 60 compresse in blister; A.I.C. n. 034672042/M (in base 10) - 1123FB (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato, 100 compresse in blister; A.I.C. n. 034672055/M (in base 10) - 1123FR (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Duncan Farmaceutici S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 6 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14524

DECRETO 20 novembre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Spirocort».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Simesa S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 26 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

SPIROCORT:

«Turbohaler 200» polvere inalat. 200 mcg/dose 100 dosi - A.I.C. n. 029330026;

«Turbohaler 400» polvere inalat. 400 mcg/dose 50 dosi - A.I.C. n. 029330038.

Ditta Simesa S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 novembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A14790

DECRETO 20 novembre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Clivarina».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo l8 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Schwarz Pharma S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 ottobre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ho provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata - il D.D. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000:

CLIVARINA:

«4200 UI» soluzione sc 5 sir. prontouso - A.I.C. n. 028694040;

«4200 UI» soluzione sc 10 sir. prontouso - A.I.C. n. 028694053;

10 sir. pronte 1750 UI anti-XA - A.I.C. n. 028694038;

5 sir. pronte 1750 UI anti-XA - A.I.C. n. 028694026;

2 sir. pronte 1750 UI anti-XA - A.I.C. n. 028694014.

Ditta Schwarz Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 novembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A14791

DECRETO 20 novembre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcex».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo l8 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99.M.72/D6 del 24 ottobre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Laboratori Guidotti S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 ottobre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ho provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. 800.5/L.488-99.M.72/D6 del 24 ottobre 2000:

ULCEX:

«300» 20 compresse 300 mg - A.I.C. n. 025084056.

Ditta Laboratori Guidotti S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 novembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A14792

DECRETO 20 novembre 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noradrenalina tartrato».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo l8 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legisaltivo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 13 novembre 2000 della ditta Clarmed S.r.l. legale rappresentante della ditta Medacta S.A. (Lussemburgo);

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Medacta S.A., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

NORADRENALINA TARTRATO:

fiala 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030930 010;

5 fiale 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030930 022;

10 fiale 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030930 034;

50 fiale 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030930 046;

100 fiale 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030930 059.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 novembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A14793

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 9 novembre 2000.

Riconoscimento della Camera di commercio italo-slovacca in Bratislava, quale camera di commercio italiana all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda in data 18 aprile 2000 con cui la Camera di commercio italo-slovacca ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri con nota n. F 0-7 del 9 ottobre 2000, sulla base degli elementi di valutazione forniti dall'ambasciata italiana a Bratislava con nota n. 1923 del 6 ottobre 2000;

Considerato che la citata Camera costituita il 24 novembre 1997, ha dimostrato di avere svolto, per almeno due anni, attività in favore degli scambi commerciali con l'italia e di assistenza agli operatori economici;

Considerato che l'organizzazione e l'attività della Camera risultano adeguate agli indicatori assentiti nella conferenza dei servizi tenuta da questa amministrazione il 15 luglio 1998 con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto nazionale per il commercio estero e l'Assocamerestero, associazione rappresentativa delle camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che lo statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518/1970;

Visto l'art. 22 della legge del 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio italo-slovacca, con sede a Bratislava è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale camera di commercio italiana al l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2000

Il direttore generale: CAPRIOLI

00A14758

DECRETO 9 novembre 2000.

Riconoscimento della Camera di commercio italiana di Nizza, quale camera di commercio italiana all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda in data 18 novembre 1999 con cui la Camera di commercio italiana a Nizza ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri con nota n. 1573 del 12 gennaio 2000, sulla base degli elementi di valutazione forniti dall'Ambasciata italiana a Parigi con nota n. 7770 del 19 novembre 1999;

Considerato che la citata Camera, costituita l'8 gennaio 1998, ha dimostrato di avere svolto, per almeno due anni, attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici;

Considerato che l'organizzazione e l'attività della Camera risultano adeguate agli indicatori assentiti nella conferenza dei servizi tenuta da questa amministrazione il 15 luglio 1998 con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto nazionale per il commercio estero e l'Assocamerestero, associazione rappresentativa delle Camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che lo statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518/1970;

Visto l'art. 22 della legge del 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio italiana a Nizza è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2000

Il direttore generale: CAPRIOLI

00A14757

DECRETO 9 novembre 2000.

Riconoscimento della Camera di commercio italiana in Cina, in Pechino, quale camera di commercio italiana all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda in data 24 luglio 2000 con cui la Camera di commercio italiana in Cina ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri con nota n. 5889 del 26 settembre 2000, sulla base degli elementi di valutazione forniti dall'ambasciata italiana a Pechino con nota n. 1172 del 4 agosto 2000;

Considerato che la citata Camera, costituita il 22 maggio 1998, ha dimostrato di avere svolto, per almeno due anni, attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici;

Considerato che l'organizzazione e l'attività della camera risultano adeguate agli indicatori assentiti nella conferenza dei servizi tenuta da questa amministrazione il 15 luglio 1998 con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto nazionale per il commercio estero e l'Assocamerestero, associazione rappresentativa delle camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che lo statuto della camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518/1970;

Visto l'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio italiana in Cina, con sede a Pechino è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2000

Il direttore generale: CAPRIOLI

00A14756

DECRETO 13 novembre 2000.

Attuazione, in via amministrativa, del regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC del 22 giugno 2000 relativa all'azione comune riguardante il controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 3381/1994 e della decisione 94/942/PESC sull'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso;

Considerato che il regolamento (CE) n. 1334/2000, all'art. 23, abroga il regolamento (CE) n. 3381/1994 e che la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC abroga, all'art. 1, la decisione n. 94/942/PESC;

Considerato che, nelle more dell'adozione della normativa nazionale applicativa, occorre definire le modalità per rendere immediatamente operativo il regolamento (CE) 1334/2000 all'interno del sistema nazionale delle competenze e procedure delineate dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, nella parte in cui lo stesso non contrasti con il regolamento (CE) 1334/2000, anche al fine di evitare difficoltà alle imprese che esportano prodotti e tecnologie di duplice uso;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, e successive modifiche, recante: «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

ADOTTA

il presente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per regolamento, il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000;

b) per il decreto legislativo, il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89.

Art. 2.

Autorità competente

1. L'autorità incaricata della applicazione del presente decreto è il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV, che provvede al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso nonché alle relative misure di controllo ai sensi del regolamento e del decreto legislativo, nella parte in cui quest'ultimo non contrasti con il regolamento medesimo.

Art. 3.

Comitato consultivo

1. Il comitato consultivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste dal regolamento. Il termine predetto è prorogato di novanta giorni qualora il comitato ritenga necessario svolgere ulteriore attività istruttoria.

Art. 4.

Assistenza agli operatori

1. In esecuzione dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento, il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV, fornirà alle categorie esportatrici interessate adeguata assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2000

Il Ministro: LETTA

00A14789

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titoli, conseguiti dalla sig.ra Molcard Anne, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla sig.ra Molcard Anne;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di «Maitrise dei phisique» e di «Docteur» conseguiti rispettivamente presso l'Université Paris 7 e l'Université di Poitiers dalla sig.ra Molcard Anne nata a Toulon il 16 novembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

p. *Il direttore:* CUOMO

00A14597

DECRETO 31 ottobre 2000.

Riconoscimento di titoli, conseguiti dal sig. Marlier Lionel, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Lionel Marlier;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di «Diplome d'etudes approfondies en biologie sante» e di «Docteur» conseguiti presso l'Università de Montpellier dal sig. Marlier Lionel nato a Gramat il 19 maggio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

p. *Il direttore:* CUOMO

00A14596

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 17 novembre 2000.

Indizione delle elezioni dei tre rappresentanti del personale del Ministero per i beni e le attività culturali nel Consiglio per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante «Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari», ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1977, n. 721;

Considerato che a norma del predetto regolamento occorre indire le elezioni per la nomina di tre rappresentanti del personale in seno al Consiglio per i beni culturali e ambientali di questo Ministero;

Sentito il consiglio di amministrazione che si è regolarmente pronunciato su tutte le questioni di propria competenza ivi compresa la proposizione delle «terne» per la designazione dei componenti sia della commissione elettorale centrale e sia delle commissioni elettorali circoscrizionali, in data 3 novembre 2000;

Ritenuto di dover confermare le circoscrizioni elettorali relative alle suddette elezioni come individuate dal consiglio di amministrazione in data 3 novembre 2000;

Esaminata la nota prot. n. 5798/CP del 13 novembre 2000 con la quale il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha designato il magistrato incaricato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Preso atto che in sede di consiglio di amministrazione, tenutosi il 3 novembre 2000, è stata indicata dal capo di gabinetto la data di svolgimento delle elezioni;

Visto il telefax n. 56369 del 14 novembre 2000 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha concordato sulla data delle predette elezioni nel giorno 14 gennaio 2001, proposta da questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio per i beni culturali e ambientali di questo Ministero sono indette per il giorno 14 gennaio 2001 dalle ore 8 alle ore 20, con prosecuzione fino alle ore 14 del giorno successivo, 15 gennaio 2001.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali, relative alle elezioni sopra indicate, sono determinate come segue:

Abruzzo: L'Aquila - Soprintendenza peri beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

Basilicata: Potenza - Soprintendenza archeologica;

Calabria: Cosenza - Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

Campania: Napoli - Biblioteca nazionale;

Emilia-Romagna: Bologna - Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna;

Friuli-Venezia Giulia: Trieste - Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici; artistici e storici;

Lazio: Roma - Commissione elettorale centrale - Ufficio centrale per beni A.A.A. e storici;

Lazio: Roma - Commissione elettorale circoscrizionale - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio;

Liguria: Genova - Soprintendenza archeologica;

Lombardia: Milano - Soprintendenza per i beni artistici e storici;

Marche: Ancona - Soprintendenza archeologica;

Molise: Campobasso - Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

Piemonte-Valle d'Aosta: Torino - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;

Puglia: Bari - Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

Sardegna: Cagliari - Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

Sicilia: Palermo - Soprintendenza archivistica;

Toscana: Firenze - Biblioteca nazionale centrale;

Umbria: Perugia - Archivio di Stato;

Veneto-Trentino Alto Adige: Venezia - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente: Benedetti Roberto, vice-procuratore generale della Corte dei conti.

Membri:

Giacomazzi Alfredo, dir. sup. UC1;
Salvatori Principe Lucia, dir. SA Lazio;
Fava Maurizio, area C/3, UC3;
Iasiello Enrico, area C/3, UC2;
Sallustri Massimo, area C/3, UC3;
Rossigno Loredana, area C/1, UC1.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, via di San Michele, 22.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

Abruzzo

Presidente: Bulian dott. Giovanni, soprintendente SB4 AQ.

Membri:

Agostini Silvano, area C/3, SB1-CH;
Martella Luigi, area C/3, SB4 AQ;
Nardecchia Daniela, area C/3, AS-AQ;
Ruggeri Maria, area C/3, SB1 CH;
Percario Carlo, area B/3, SB4-AQ;
Spanò Maria Rosaria, area B1, SB1-CH.

Basilicata

Presidente: Giovannucci Antonio, Sopr SB2-PZ.

Membri:

Altavilla Agata, area C/3, SB3-MT;
Calice Fernando, area C/3, SB2-PZ;
Carmentano Eustachio, area C/3, SB2-PZ;
Manupelli Antonella, area C/3, AS-MT;
Restivo Maurizio, area C/3, BN PZ;
Tricarico M. Antonietta, area C/l AS-PZ.

Calabria

Presidente: Maurano Attilio, Sopr. SB4-CS.

Membri:

Arcuri Rosa Maria, area C/3, AS-CS;
Curia Vincenzo, area C/3, AS-CS;
Graziani Elvira, area C/3, BN-CS;
Iannace Favorita, area C/3, SB4-CS;
Sergi Gustavo, area C/1, SBl-RC;
Paletta Renato, area B2, SB4-CS.

Campania

Presidente: Guglielmo Enrico, Sopr. SB2-NA.

Membri:

Valitutto Vera, Dir. BUNA;
De Matteis Lucio, area C/3, SB3-NA;
Grillo Luigia, area C/3, SA Campania;
Gullo Guido, area C3, SB2-NA;
Villone Alessandra, area C/3, SB1-NA;
Caputo Teresa, area C/1, SB2-NA.

Emilia-Romagna

Presidente: Badini Gino, Dir. AS-RE.

Membri:

Di Pietro Paola, area C/3, B Estense MO;
Maioli Maria Grazia, area C/3, SB1-BO;
Rivalta Domenico, area C/3, SB2-BO;
Addorisio Michelina, area C/1, B Estense MO;
Ferrari Teresa, area C/1, SB2-BO;
Magnani Maria Agnese, area C/1, SB1-BO.

Friuli-Venezia Giulia

Presidente: Cova Ugo, Dir. AS-TS.

Membri:

Perfetti Tullio, Sopr. AS-PD;
Casadio Paolo, area C/3, SB5;
De Simone Giuliana, area C/3, BS Isontina GO;
Maselli Franca, area C/3, SB4-TS;
De Comelli Annalisa, area C/2, SB4-TS;
Fantini Maria Angela, area C/1, BS del Popolo TS.

Lazio

Presidente: Londei Luigi, Dir. AS-RM.

Membri:

Barberini M. Giulia, area C/3, SB3-RM;
Callegari Paola, area C/3, ICCD;
Marchetti Patrizia, area C/3, SB2-RM;
Porzio Pierluigi, area C/3, SB2-RM;
Rossini Elisabetta, area C/3, AS-RM;
Tosti Croce Mauro, area C/3, UC2.

Liguria

Presidente: Pittarello Liliana, Sopr. SB2-GE.

Membri:

Melli Piera, area C/3, SB1-GE;
Sanseverino M. Ambrogina, area C/3, BU-GE;
Fusconi Costanza, area C/2, SB2-GE;
Bellezza Giuseppe, area C/l, SB2-GE;
Doria Orietta, area C/1, SB3-GE
Pastorino Maurizio, area A, SA Liguria.

Lombardia

Presidente: Bertini Maria Barbara, Dir. AS-MI.
Membri:
Binaghi Maria Adelaide, area C/3, SB1-MI;
Di Domenica Leila, area C/3, BN Braid. MI;
Savoia Maurizio, area C/3, AS-MI;
Ceriana Matteo, area C/2, SB3-MI;
Petito Urbano, area C/1, SB1-MI;
Pullano Benito, area C/1, AS-MI.

Marche

Presidente: De Marinis Giuliano, Sopr. SB1-AN.
Membri:
Mordenti Alessandro, Dir. AS-AN;
Baldelli Gabriele, area C/3, SB1-AN;
Palma Maria, area C/3, SA-MARCHE
Cardamone Domenico, area C/2, SB2-AN;
De Martinis Biagio, area C/l, SB2-AN;
Fabiani Pierino, area C/1, SB1-AN.

Molise

Presidente: Pasquale Renata, Dir. AS-CB.
Membri:
Capini Stefania, Dir. AS-CB;
Ceglia Maria Valeria, area C/3, SB5-CB;
De Marco Lucia, area C/3, SB5-CB;
Catalano Dora, area C/2, SB5-CB;
Castrilli Michele, area C/1, SB5-CB;
Di Perna Immacolata, area C/1, AS-IS.

Piemonte

Presidente: Spantigati Carla Enrica, Sopr. SB3-TO
Membri:
Camilla Mina Claudia, area C/3, BU-TO
Venturino Marica, area C/3, SB1-TO;
Venturoli Paolo, area C/3, SB3-TO;
D'Amicone Elvira, area C/2, MAE-TO;
Briante Paola, area C/1, AS-TO;
Motta Marco, area C/1, SB2-TO.

Puglia

Presidente: De Cunzo Mario Antonio, Sopr. SB4-BA.
Membri:
Cappetta Vincenzo, area C/3, AS-BA;
Lo Russo Rosa, area C/3, SB4-BA;
Vona Fabrizio, area C/3, SB4-BA;
Carcerieri Luciano, area C/1, BN-BA;
Silvestri Rita, area C/1, SA Puglia;
Romito Francesca, area B/1, SB4-BA.

Sardegna

Presidente: Pulvirenti Francesca, Sopr. SB4-CA.
Membri:
Guido Francesco, area C/3, SBl-SS;
Tronchetti Carlo, area C/2, SB1-CA;
Fadda Francesca, area C/1, BU-CA;
Lussu Eleonora, area C/1, BU-CA;
Usai Pietro, area C/1, SB4-SS;
Garavaglia Linda, area B2 SA Sardegna.

Sicilia

Presidente: Fallico M. Grazia, Dir. SA Sicilia.
Membri:
Sparti Aldo, area C/3, SA Sicilia;
Barrali Mario, area C/1, SA Sicilia;
Colla M. Concetta, area C/1, AS-PA;
Montante Pasqualino, area B/3, SA-PA;
Anselmo Anna, area B/2, SA-PA;
Tirrito Carlo Giuseppe, area B/1, BN-PZ.

Toscana

Presidente: Benigni Paola, Dir. SA Toscana.
Membri:
Ciatti Marco, area C/3, OPD-FI;
Fani Alessandro, area C/3, BNC-FI;
Laguzzi Marina, area C/3, AS-FI;
Rao Ida Giovanna, area C/3, Bibl. Laurenz. FI;
Damiani Giovanna, area C/2, SB3-FI;
Scalini Mario, area C/2, SB3-FI.

Trentino-Alto Adige

Presidente: Malnati Luigi, Dir. SB1-PD.
Membri:
Panaccio Paola, area C/1, AS-TN;
Caccavallo Angela Maria, area B/3 SB2-VR;
Bettini Ileana, area B/2, SB2-VR;
Cerato Luigia, area B/2, AS-TN;
Demaneca Ingrid, area B/2, AS-BZ;
Occhipinti Provvidenza, area B/1, SB2-VR.

Umbria

Presidente: Rezzi Stefano, Dir. UC1.
Membri:
Cristoferi Francesca, area C/3, SB4-PG;
D'Avanzo Raffaele, area C/3, SB4-PG,;
Garibaldi Vittoria, area C/3, SB4-PG;
Maroni Stefania, area C/3, SA Umbria;
Angeletti Vincenzo, area C/2, SB4-PG;
Pipitone Giuseppe, area C/2, SBl-PG.

Veneto

Presidente: Nepi Scirè Giovanna, Sopr. SB3-VE.

Membri:

Corsa M. Luisa, area C/3, BN-Marciana VE;

Spadavecchia Fiorella, area C/3, SB3-VE;

Rallo Giuseppe, area C/3, SB2-VE;

Bonarrigo Antonino, area C/1, SB3-VE;

D'Adderio Michele, area C/l, SA Veneto;

Iannuzzelli Concetta, area C/1, AS-VE.

La prima riunione della commissione elettorale centrale è stabilita per il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alle ore 10 presso l'Ufficio centrale per i beni A.A.A. e storici - Via di San Michele, 22 - Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 17 novembre 2000

Il Ministro: MELANDRI

00A14762

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 novembre 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1993 e 12 luglio 1999, contenenti disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1997, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Orvieto, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», mediante la previsione della possibilità dell'utilizzo di materiale inerte per la chiusura dei recipienti contenenti il vino di cui trattasi ad esclusione delle tipologie «Orvieto "superiore"» ed «Orvieto "classico superiore"»;

Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 ottobre 2000, sulla predetta istanza e la conseguente proposta di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» da detto Comitato formulata;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», approvato con decreto ministeriale 1° settembre 1997, è sostituito per intero dal seguente testo:

«I vini "Orvieto" e "Orvieto classico" immessi al consumo con la qualifica superiore devono essere confezionati in bottiglie di capacità non superiore a litri 1.5, chiuse con tappi di sughero.

Il tappo a vite è ammesso per le bottiglie di capacità pari o inferiore a litri 0.375.

Per i vini a denominazione di origine controllata "Orvieto", con esclusione delle tipologie "Orvieto superiore" ed "Orvieto classico superiore", è consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

Sulle bottiglie contenenti vino "Orvieto" e "Orvieto classico", anche con la qualificazione superiore, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14692

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 15 novembre 2000.

Giudizio arbitrale, regime transitorio. (Determinazione n. 52/2000).

Il consiglio della camera arbitrale nel rappresentare la necessità di una sollecita emanazione da parte degli organi competenti (Ministero dei lavori pubblici e Ministero della giustizia) del decreto interministeriale di cui all'art. 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ha rappresentato la esigenza di un chiarimento interpretativo in ordine alla applicazione della nuova normativa in materia di definizione delle controversie, ai sensi di quanto disposto dall'articolo citato della legge-quadro e dagli articoli 150 e 151 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Detto chiarimento veniva richiesto, in particolare, in ordine alla questione relativa alla portata dell'abrogazione della precedente normativa in materia nel momento di inizio del procedimento arbitrale.

Detto chiarimento, inoltre, risultava necessario in presenza di istanze intese ad ottenere la indicazione della modalità di presentazione delle domande per la designazione dei presidenti dei collegi arbitrali.

Va premesso che l'art. 32, comma 4, della legge n. 109/1994 (nel testo riformulato dalla legge n. 415/1998), dispone che «dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale di appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai comma precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata».

Va aggiunto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 109/1994, contestualmente all'entrata in vigore del regolamento è entrato in vigore il nuovo capitolato generale di appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, con sostituzione di nuovo complesso normativo a quello del 1962.

Contemporaneamente, dalla data di entrata in vigore del regolamento, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici è stata investita del potere di nomina del Consiglio della Camera arbitrale ed a ciò ha provveduto con atto del 28 luglio 2000.

Tutto ciò premesso, va, anzitutto, considerato che dal combinato disposto degli articoli 32 e 3 della legge n. 109/1994 si trae, una constatazione interpretativa.

Se l'entrata in vigore del nuovo capitolato generale implicava l'abrogazione automatica di quello del 1962, la disposizione esplicita di cui all'art. 32 della legge quadro scaturiva dal fatto che il nuovo testo non conteneva norme direttamente sostitutive di quelle di cui agli articoli dal 32 al 59 del precedente testo.

Si sarebbe potuto affermarne, pertanto, la sopravvivenza, laddove, invece, l'intento del legislatore era quello di sostituire una nuova ed originale normativa in una materia (quella arbitrale) su cui si erano appuntate molte delle critiche rivolte al precedente sistema.

Ciò precisato è, poi, da constatare, senza che ne occorra dimostrazione stante l'unanimità di valutazione, al riguardo — che la disposizione di cui all'articolo 32 è norma — o esempio più caratteristico di norma — connotata da valenza processuale e quindi di immediata applicazione. Detta applicazione immediata cobra il problema dell'ambito dell'applicazione stessa che è di particolare valenza, per essere la disposizione relativa alla costituzione del giudice il cui vizio comporta, come da pacifica giurisprudenza (v. con ulteriori precisazioni che non rilevano sotto il profilo di interesse, Cass. civ., Sez. I 23 maggio 2000, n. 6698) nullità assoluta e rilevabile di ufficio.

Di qui lo specifico rilievo per le incidenti conseguenze che derivano da questa sanzione di nullità in relazione a pronunzie che risolvono controversie di rilevante interesse economico e la necessaria attenzione che deve porre l'Autorità deputata a verificare, ma ad evitare anzitutto, il verificarsi di danni erariali.

La disciplina operativa nel regime transitorio della definizione delle controversie quale dettata dall'art. 32 non incide, ovviamente, sui giudizi arbitrali all'esame di collegi già nominati e costituiti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per le altre ipotesi e soprattutto per il caso di collegi arbitrali non costituiti alla stessa data si pone il problema della normativa applicabile.

In proposito è da considerare che l'uso di due diverse espressioni «da costituire» e «da nominare» contenute nella norma in esame, l'art. 32 citato, offre un chiaro elemento testuale interpretativo.

La norma adopera l'espressione «collegi arbitrali da costituire» per i quali non si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento la normativa del 1962, in quanto in questa normativa si fa appunto riferimento alla «costituzione» del Collegio arbitrale nell'articolo (il 48) che prevede questo come momento iniziale del relativo giudizio, dopo che si sia avuto lo scambio di domanda e deduzione tra le parti, la presentazione di istanza per la nomina degli altri arbitri e la «costituzione» appunto del collegio.

Quando, invece, detto art. 32 vuole richiamare la nuova normativa fa riferimento ai «collegi da nominare», secondo la nuova procedura della Camera arbitrale e che si debbono svolgere secondo le nuove norme.

Ecco allora che, se i collegi arbitrali non sono costituiti nei, sensi anzidetti, non possono i componenti, ancorché prima nominati, procedere, dopo l'entrata in vigore del regolamento alla costituzione del collegio.

Non può avere ingresso in questa sede il problema che si collega al fatto che la norma dell'art. 32 comporterebbe la automatica sostituzione di un diverso contenuto legislativo alla clausola compromissoria vigente in quanto inserita in un contratto già concluso, questione proponibile, semmai, in sede diversa.

Per quanto riguarda gli inconvenienti pratici, è certo compito e dovere delle autorità competenti di attuare con ogni sollecitudine gli adempimenti necessari per la entrata in funzione del nuovo sistema, dall'emanazione del decreto interministeriale cui si è fatto cenno all'inizio, alla designazione da parte delle magistrature superiori di componenti da iscrivere negli albi, alla precisazione che coevamente viene stabilita delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione agli albi.

Di fronte al chiaro precetto normativo non vi è alternativa, si fa testuale riferimento alle «clausole dei contratti già stipulati».

Il rilievo che può avere comunque un contenzioso in materia rende praticabile e tuzioristica la soluzione di una intesa tra le parti contraenti per riformulare la clausola compromissoria, aderendo con mutuo consenso alle modalità di espletamento del giudizio arbitrale introdotto dalle nuove norme, intesa che trova fondamento nella sopravvenuta impossibilità di giungere alla definizione delle controversie sulla base della precedente normativa testualmente abrogata e nell'interesse reciproco a questa definizione.

Accanto agli argomenti di carattere testuale vi è un argomento di carattere strettamente funzionale.

Ogni innovazione normativa va valutata anche in quanto rispondente a determinate esigenze o determinati interessi di carattere generale.

Le innovazioni in materia di arbitrato sono state innovazioni destinate a incidere su situazioni che hanno dato luogo a valutazioni negative.

Ogni interpretazione diversa da quella prima indicata comporterebbe la ultrattività delle disposizioni precedenti, come detto negativamente valutate, per un periodo di tempo indefinibile nella sua durata e con rilevante ricaduta di carattere economico.

Sulle base delle suesposte considerazioni il Consiglio accerta che il regime transitorio in tema di risoluzione delle controversie comporta l'applicabilità della precedente disciplina esclusivamente ai giudizi arbitrali che si trovino in fasi successive a quella della costituzione del collegio come previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1962;

che in ogni altro caso ed anche con riferimento a clausole compromissorie sottoscritte anteriormente alla nuova disciplina ed a domande di arbitrato presentate prima della sua entrata in vigore si applica ai fini della nomina del collegio la normativa contenuta nella legge-quadro e nel regolamento.

Roma, 15 novembre 2000

Il presidente: GARRI

00A14706

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 13 settembre 2000.

Modificazione e integrazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 in materia di modifiche contrattuali per la fornitura di energia elettrica. (Deliberazione n. 170/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 settembre 2000,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sino all'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge numero 481/1995 i provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il CIP) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dall'Autorità competente;

il capitolo I, titolo IV, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996) prevede che per le modifiche contrattuali, subentri e voltare derivanti da richieste degli utenti che non comportino aumenti di potenza a disposizione è dovuto all'impresa fornitrice un diritto fisso di L. 98.000;

Vista la legge n. 481/1995;

Visti:

il provvedimento del CIP 30 luglio 1986, n. 42/1986 recante norme in materia di contributi di

allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 6 agosto 1986;

il provvedimento del CIP 19 dicembre 1990, n. 45/90 - recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;

il provvedimento del CIP 14 dicembre 1993, n. 15/93, recante modificazione ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di contributi di allacciamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993;

il decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996 recante modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per i nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996;

la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 1996, n. 5/96 recante regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1997;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 204/99);

la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2000, n. 4/00, recante integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;

la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2000, n. 112/00, recante adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 141/00, recante verifica delle opzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000 presentate ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 112/00, e per la correzione di errori materiali della medesima deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 23 agosto 2000;

Considerato che:

con deliberazione n. 204/99 l'Autorità ha istituito un nuovo ordinamento tariffario in base al quale gli esercenti determinano le opzioni offerte ai clienti del mercato vincolato e che tali opzioni devono essere presentate dagli esercenti entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, affinché l'Autorità ne verifichi la conformità ai criteri di cui agli articoli 5 e 13 della deliberazione n. 204/99;

ai sensi dell'art. 18, comma 18.4, della deliberazione n. 204/99 le opzioni tariffarie base relative all'anno 2000 devono essere offerte da ciascun esercente dal 1° luglio 2000;

ai sensi dell'art. 5, comma 5.6 e dell'art. 13, comma 13.5 della deliberazione n. 204/99 ogni anno l'esercente comunica a ciascun cliente l'opzione tariffaria più conveniente, date le caratteristiche della fornitura nell'anno precedente, qualora sia diversa dall'opzione tariffaria applicata;

Ritenuto che:

l'espressione «potenza a disposizione» contenuta nel capitolo I, titolo IV, comma 2 del decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996 debba essere interpretata come «potenza massima a disposizione», così come previsto ai titoli I, II e III dello stesso capitolo I;

la previsione contenuta nel capitolo I, titolo IV, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996, nella parte che prevede il pagamento da parte dell'utente di un diritto fisso per la richiesta di modifiche contrattuali, non sia compatibile con il nuovo ordinamento tariffario, che consente ai clienti del mercato vincolato di scegliere fra opzioni tariffarie, nel caso che tali modifiche siano costituite da cambiamenti da tariffe ad opzioni tariffarie ovvero da cambiamenti di opzioni tariffarie all'interno di una data tipologia di utenza e non comportino variazioni nella potenza massima a disposizione;

sia opportuno modificare la previsione richiamata all'alinea precedente al fine di assicurare condizioni che non ostacolino la scelta fra più opzioni a far data dal 1° luglio 2000;

Delibera:

Art. 1.

Modificazioni ed integrazioni al capitolo I, titolo IV del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996.

1.1. Al capitolo 1, titolo IV, comma 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 l'espressione «potenza a disposizione» va sostituita con l'espressione «potenza massima a disposizione» così come previsto ai titoli I, II, III dello stesso capitolo 1.

1.2. Al capitolo I, titolo IV, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«3. Il diritto fisso di cui al precedente comma 2 non è dovuto dai clienti del mercato vincolato agli esercenti per modifiche contrattuali che, non comportando variazioni della potenza massima a disposizione, riguardino per una data tipologia di utenza cambiamenti da tariffa ad opzione tariffaria ovvero cambiamenti di opzione tariffaria ai sensi dell'art. 5, commi 5.1, 5.2 e 5.4, e dell'art. 13, commi 13.1, 13.2 e 13.3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e sue successive modifiche e integrazioni».

Art. 1.

Disposizioni finali

2.1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nella presente deliberazione.

2.2. La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data del 1° luglio 2000.

Milano, 13 settembre 2000

Il presidente: RANCI

00A14759

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO 14 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come risultante dalle modifiche apportate con il decreto rettorale 22 dicembre 1998, n. 1/2038;

Visto il decreto rettorale 27 ottobre 2000, n. 01/1494, con il quale è stato emanato il testo aggiornato dello statuto di Ateneo come risultante dalle modifiche apportate con i decreti rettorali citati nelle premesse del decreto stesso;

Accertato nelle premesse del sopracitato decreto, un errato riferimento ad una modifica di statuto in realtà non intervenuta (art. 61.1, 2, 4, 7, 8);

Ritenuto pertanto, opportuno, procedere ad una rettifica del decreto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto rettorale n. 01-1494 del 27 ottobre 2000 è rettificato come risulta dal comma seguente:

2. La premessa:

«Visto il decreto rettorale 19 giugno 2000, numero 01/889, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 37, 48.6, 61.1, 2, 4, 7, 8, dello statuto di Ateneo;» è sostituita dalla seguente: «Visto il decreto rettorale 19 giugno 2000, n. 01/889, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 37 e 48.6 dello statuto di Ateneo;».

Art. 2.

1. Il presente decreto di rettifica sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 14 novembre 2000

Il rettore: MODICA

00A14760

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO 29 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la tabella *E* relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 28 giugno 2000;

Decreta:

La tabella *E* del regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 178 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia.

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Art. 179.

Nell'Università degli studi di Verona è istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia in due indirizzi come specificato nel successivo art. 182.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in ginecologia ed ostetricia, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 180.

La durata del corso degli studi è di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. L'ordinamento specifico della scuola disciplina gli specifici obiettivi di formazione.

Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia, nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

Le strutture convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di stato italiano.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane che abbiano superato l'esame di stato italiano.

Art. 181.

Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 176.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 175 e agli obiettivi previsti nel successivo comma e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano di studi è determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B*.

Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 182.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 183.

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialisti certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle *B*.

Art. 184.

L'Università, su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 185.

Le tabelle *A* e *B* sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. I criteri sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Art. 186.

La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia è articolata in due indirizzi:

a) ginecologia e ostetricia;

b) fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 187.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di sei per anno per un totale di trenta; entro questi limiti il numero è determinato anno per anno in funzione delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 185.

TABELLA *A*

PIANO DI STUDI E DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Primo anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 90):

genetica medica, ore 10;

istologia ed embriologia, ore 10;

anatomia macro e microscopia dell'apparato genitale e anatomia topografica delle pelvi, ore 10;

fisiopatologia della riproduzione umana, ore 20;

ginecologia endocrinologica, ore 20;

andrologia, ore 10;

immunologia, ore 10.

Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologico) (ore 75):

ostetricia, ore 35;

endocrinologia ostetrica, ore 20;

metodologia clinica, ore 20.

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 35):

medicina preventiva, ore 15;

psicologia e psicosomatica, ore 10;

sessuologia, ore 10.

Secondo anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio, (ore 60):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale), ore 20;

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale), ore 20;

citopatologia, ore 10;

patologia clinica, ore 10.

Gravidanza e parto a rischio, (ore 60):

tecniche operatorie in ostetricia, ore 20;

anatomia e istologia patologica, ore 10;

ostetricia, ore 30.

Ginecologia, (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica), ore 20;

anatomia e istologia patologica, ore 10;

ginecologia, ore 30;

diagnostica senologica, ore 20.

Terzo anno:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 30):

pianificazione familiare, ore 10;

organizzazione e programmazione sanitaria, ore 10;

medicina legale e delle assicurazioni, ore 10.

Gravidanza e parto a rischio (ore 60):

tecniche operatorie in ostetricia, ore 30;

diagnostica ostetrica per immagini, ore 10;

ostetricia, ore 20.

Medicina fetale (ore 50):

ostetricia fetale (medica e chirurgica), ore 30;

neonatologia, ore 20.

Ginecologia (ore 60):

ginecologia, ore 40;

diagnostica per immagini, ore 20.

Quarto anno:

Gravidanza e parto a rischio (ore 70):

anestesia e rianimazione, ore 10;

terapia del dolore, ore 10;

ostetricia, ore 50.

Ginecologia (ore 90):

ginecologia, ore 35;

ginecologia urologica, ore 15;

ginecologia-ecografia ginecologica e flussometria doppler dell'infanzia e dell'adolescenza, ore 10;

tecniche operatorie ginecologiche, addominali e vaginoperineali, ore 30.

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 30):

immunopatologia della riproduzione umana, ore 10;

diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia, ore 10;

diagnostica strumentale della sterilità di coppia, ore 10.

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 10):

terapia medica della sterilità, ore 10.

Quinto anno (indirizzo in ginecologia ed ostetricia):

Ginecologia (ore 120):

chirurgia addominale, ore 20;

tecniche operatorie ginecologiche, addominale e vaginoperineali, ore 50;

endoscopia diagnostica ed operativa, ore 10;

ginecologia, ore 40.

Gravidanza e parto a rischio (ore 20):

ecografia ostetrica e flussimetria doppler, ore 20.

Ginecologia oncologica (ore 60):

ginecologia oncologica, ore 30;

chemioterapia antiblastica, ore 15;

radiodiagnostica e radioterapia, ore 15.

Quinto anno (indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana):

Andrologia (ore 20):

endocrinologia andrologica, ore 10;

fisiopatologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione, ore 10.

Diagnostica prenatale (ore 80):

fisiopatologia embriofetale e placentare, ore 10;

diagnostica di laboratorio strumentale prenatale, ore 15;

monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale, ore 20;

teratologia, ore 15;

citogenetica, ore 10.

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 40):

contraccezione e pianificazione familiare, ore 20;

principi di educazione demografica, ore 10;

psicosomatica della riproduzione, ore 10.

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 60):

terapia medica della sterilità maschile, ore 15;

terapia medica della sterilità di coppia, ore 15;

operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo, ore 10;

operazioni andrologiche di interesse riproduttivo, ore 10;

riproduzione assistita, ore 10.

TABELLA *B*

CRITERIO COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

6 mesi di chirurgia generale;

attività di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi;

attività di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi;

almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana la parte chirurgica è ridotta del 20% e lo specializzando deve aver eseguito procedure di fecondazione assistita in almeno 150 casi, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Verona, 29 settembre 2000

Il rettore: MOSELE

00A14629

DECRETO 29 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la tabella *E* relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 28 giugno 2000;

Decreta:

La tabella *E* del regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 187, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Art. 188.

È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università di Verona.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del Servizio sanitario nazionale.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito di igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di epidemiologia e sanità pubblica, di organizzazione dei servizi sanitari di base, di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e di laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica, indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base, indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, indirizzo di laboratorio.

Art. 189.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 190.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 191.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 192.

La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;

c) giuridico-economica e sociologica;

d) medicina preventiva;

e) sanità pubblica.

Art. 193.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

istituzione di matematica ed elementi di informatica;

statistica medica e biometria;

epidemiologia generale e demografia;

metodologia epidemiologica applicata;

elementi di programmazione sanitaria;

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;

formazione e gestione del personale;

organizzazione e funzionamento degli ospedali;

organizzazione e gestione dei laboratori;

b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

immunologia;

microbiologia medica;

biochimica clinica;

tecniche ematologiche ed emocoagulative;

immunologia clinica ed allergologia;

microscopia chimica;

elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) giuridico-economica e sociologica:

elementi di medicina legale;

diritto e legislazione sanitaria;

psicologia medica;

nozioni di diritto amministrativo;

sociologia sanitaria e servizi sociali;

legislazione ospedaliera;

economia sanitaria.

d) medicina preventiva:

principi e metodologia di medicina preventiva;

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;

patologia e clinica delle malattie da infezione;

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;

elementi di genetica;

prevenzione ed assistenza nell'età senile;

igiene mentale;

educazione sanitaria;

e) sanità pubblica:

fisica sanitaria;

igiene dell' ambiente;

igiene degli alimenti e della nutrizione;

igiene edilizia e degli aggregat urbani;

igiene del lavoro e tossicologia industriale;

igiene ospedaliera;

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;

edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 194.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere teenico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

Primo anno:

epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):

istituzioni di matematica ed elementi di informatica (ore 65);

statistica medica e biometria (ore 65).

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):

immunologia (ore 65);

microbiologia medica (ore 120);

elementi di tossicologia e cancerogenesi (ore 20).

Medicina preventiva (ore 65):

elementi di genetica (ore 20);

educazione sanitaria (ore 45).

Monte ore elettivo: ore 400.

Secondo anno:

epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):

epidemiologia generale e demografia (ore 90).

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):

elementi di medicina legale (ore 45);

diritto e legislazione sanitaria (ore 45);

psicologia medica (ore 50).

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva (ore 45).

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria (ore 40);

igiene dell'ambiente (ore 85).

Monte ore elettivo: ore 400.

Terzo anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata (ore 80).

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione (ore 80);

patologia e clinica delle malattie da infezione (ore 40);

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative (ore 80);

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative (ore 40).

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente (ore 80);

Monte ore elettivo: ore 400.

Quarto anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria (ore 65);

metodologia epidemiologica applicata II (ore 90).

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo (ore 40).

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione (ore 70);

igiene edilizia e degli aggregati urbani (ore 65);

igiene del lavoro e tossicologia industriale (ore 70).

Monte ore elettivo: ore 400.

Terzo anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari (ore 80).

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione (ore 80);

patologia e clinica delle malattie da infezione (ore 40);

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative (ore 80);

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative (ore 40).

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente (ore 80).

Monte ore elettivo: ore 400.

Quarto anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale (ore 65).

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali (ore 40).

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare (ore 90);

prevenzione e assistenza nell'età senile (ore 90);

igiene mentale (ore 45).

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale (ore 70).

Monte ore elettivo: ore 400.

Terzo anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali (ore 80).

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione (ore 80);

patologia e clinica delle malattie da infezione (ore 40);

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative (ore 80);

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative (ore 40).

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente (ore 40);

igiene ospedaliera (ore 40).

Monte ore elettivo: ore 400.

Quarto anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale (ore 60);

organizzazione e funzionamento degli ospedali II (ore 80).

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione sanitaria (ore 60);

economica sanitaria (ore 75).

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera (ore 60);

edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere (ore 65).

Monte ore elettivo: ore 400.

Terzo anno - indirizzo di laboratorio:

microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica (ore 60);

microbiologia clinica (ore 60).

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione (ore 80);

patologia e clinica delle malattie da infezione (ore 40);

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative (ore 80);

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative (ore 40).

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente (ore 40).

Monte ore elettivo: ore 400.

Quarto anno - indirizzo di laboratorio:

epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione dei laboratori (ore 50).

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II (ore 90);

microbiologia clinica II (ore 100);

tecniche ematologiche ed emocoagulative (ore 60);

immunologia clinica ed allergologia (ore 50);

microscopia clinica (ore 50).

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 195.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

sanità pubblica;

analisi chimico-cliniche; batteriologia e/o virologia;

laboratori degli istituti di igiene;

laboratori, strutture e servizi delle unità sanitarie locali e degli enti convenzionati;

altri laboratori, servizi e strutture di ricerca pubblici e/o privati purché riconosciuti idonei dal consiglio della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Verona, 29 settembre 2000

Il rettore: MOSELE

00A14638

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 27 ottobre 2000, n. **194/E.**

Decreti ministeriali 2 agosto 1999, n. 278, e 12 agosto 1999. Istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni riservate al CONI. Istruzioni operative e soluzione di quesiti.

Alle direzioni regionali delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici IVA

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale dei servizi generali e del personale - Div. ex VIII enti pubblici

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale affari generali - Servizio polizia amministrativa e sociale

Al Comando generale della Guardia di finanza - III reparto operazioni - Ufficio fiscalità

Al Segretariato generale

Al servizio consultivo ed ispettivo tributario

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

All'UNIRE

Al CONI

Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie ippiche

Alla SNAI servizi S.r.l.

Alla SPATI S.r.l.

Alla TOTO 2000 S.r.l.

Alla Ariston servizi S.r.l.

Alla Federippodromi

Alla SOGEI S.p.a.

Al sindacato nazionale allibratori

Alla Sisal S.p.a.

Alla Lottomatica S.p.a.

Alla Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Viterbo

1. *Premessa.*

Com'è noto, con il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, è stato approvato il regolamento recante l'istituzione e la disciplina di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa e, in particolare, di una nuova scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101».

Tale decreto costituisce attuazione dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco e la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo. Il medesimo art. 16 stabilisce altresì, per le predette scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

Con successivo decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999, emanato in attuazione dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale 2 agosto 1999, sono state istituite per gli anni 1999 e 2000 nuove scommesse a totalizzatore su gare automobilistiche e motociclistiche.

Con decreto del Ministero delle finanze 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2000, sono state definite le regole amministrative e contabili

per la gestione della scommessa «Formula 101», in attuazione dell'art. 24 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278.

Con circolari del 26 febbraio 1999, n. 51/E, e del 3 settembre 1999, n. 183/E, sono stati forniti chiarimenti in ordine all'osservanza degli obblighi documentali e all'applicazione dell'imposta unica da parte degli assuntori delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle gestite dal CONI. Con circolari del 15 marzo 2000, n. 48/E, e del 5 luglio 2000, n. 137/E, sono stati risolti alcuni quesiti concernenti la medesima materia.

Con la presente circolare si affrontano ulteriori problematiche interpretative e applicative sottoposte da più parti all'attenzione di questo Dipartimento.

2. *Soggetti autorizzati all'accettazione delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle gestite dal CONI.*

L'art. 16 della citata legge n. 133 del 1999 ha affidato l'esercizio delle scommesse in argomento ai soggetti concessionari del servizio di accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (cioè le scommesse sulle corse dei cavalli) e del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 (cioè le scommesse sportive riservate al CONI), che, a tal fine, impiegano sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevedere l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 278 del 1999 che prevede anche la facoltà del Ministero delle finanze di attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi dai concessionari abilitati a norma dei citati decreto del Presidente della Repubblica n. 169 e decreto ministeriale n. 174 del 1998, previo avviso pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Nella stessa ottica, l'art. 11, comma 2, del medesimo decreto ministeriale n. 278 dispone, relativamente alla gestione della scommessa «Formula 101», che il Ministero delle finanze può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi dai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate con un sistema di automazione in tempo reale.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni normative sopra riportate subordinano il rilascio delle nuove concessioni al concorso dei seguenti presupposti:

a) i gestori dei giochi devono organizzare ed esercitare le nuove tipologie di scommesse avvalendosi di ricevitorie che intrattengano con essi rapporti contrattuali il cui schema sia stato approvato dall'amministrazione finanziaria;

b) le ricevitorie devono essere dislocate sull'intero territorio nazionale. In mancanza di esplicita previsione normativa, si ritiene, ai fini di una gestione adeguata del gioco, che la congruità del numero delle ricevitorie debba essere valutata dall'amministrazione finanziaria;

c) il gestore deve avere la disponibilità di un totalizzatore nazionale al quale siano collegati in tempo reale le predette ricevitorie;

d) l'attribuzione delle nuove concessioni ai gestori deve avvenire, nel rispetto delle regole della concorsualità e trasparenza dell'affidamento, a seguito di apposito bando di gara che disciplini la relativa procedura, individuando i requisiti specifici di partecipazione, le cause di esclusione ed i criteri di aggiudicazione.

Naturalmente, nulla vieta che i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di massima suesposti, producano a questo Dipartimento istanza diretta al rilascio delle concessioni in argomento, istanze che lo scrivente sottoporrà comunque ad esame preliminare in forza del generale obbligo di provvedere sulle richieste dei privati, desumibile dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima di dare inizio ad un'eventuale procedura ad evidenza pubblica.

3. *Questioni riguardanti la scommessa «Formula 101».*

Relativamente all'esercizio della scommessà «Formula 101», si rileva che il citato secondo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 278 del 1999 stabilisce, altresì, che l'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione, a concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate con un sistema di automazione in tempo reale. Spetta, pertanto, solo ai concessionari dotati di un sistema informativo per l'accettazione e la totalizzazione in tempo reale delle giocate la stipula di accordi in tal senso con le ricevitorie interessate, collegate con il medesimo sistema e opportunamente dislocate sul territorio nazionale.

Al riguardo, ad ulteriore integrazione delle precisazioni fornite con le circolari ministeriali n. 183/E del 3 settembre 1999 e n. 48/E del 15 marzo 2000, si osserva che i soggetti abilitati dalla normativa sopra

riportata alla raccolta delle nuove scommesse e inseriti nella rete dei predetti concessionari e gestori di giochi sono tenuti soltanto a comunicare l'integrazione dell'attività all'ufficio competente (vedasi terzo capoverso punto, 5.2 della circolare ministeriale n. 51/E del 26 febbraio 1999).

Con l'occasione, si osserva che l'art. 12 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, istitutivo della scommessa «Formula 101» dispone che la scommessa consiste nel pronosticare le prime otto vetture classificate, secondo l'ordine di arrivo, nelle gare di Gran premio del campionato mondiale di Formula 1 e che l'ordine di arrivo è quello stabilito dal vigente regolamento F.I.A. - Federation International de l'Automobile. La genericità dell'espressione usata dal legislatore ha dato luogo a difficoltà interpretative, atteso che il predetto regolamento prevede più tipologie di ordini di arrivo. Si ritiene che l'ordine di arrivo da prendere in considerazione per l'individuazione delle unità di scommesse vincenti non possa essere che quello emanato dalla F.I.A. dopo gli eventuali controlli effettuati dai giudici di gara in merito alla regolarità della corsa. A tale conclusione inducono:

a) la normativa vigente e la prassi seguita per gli altri giochi (per tutti art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relativo alle scommesse ippiche);

b) la considerazione che tale interpretazione è la più idonea a consentire un pronto e razionale esercizio delle scommesse in parola che resterebbe paralizzato qualora si dovesse attendere, per la determinazione delle vincite, l'ordine di arrivo definitivo emesso dopo la decisione di eventuali ricorsi che potrebbe essere adottata anche a distanza di giorni;

c) la disposizione contenuta nell'art. 17 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, che impone al coordinatore organizzativo della scommessa la redazione, entro la giornata feriale successiva alla gara, del bollettino ufficiale dei punteggi vincenti.

4. *Imputazione dell'imposta unica al bilancio statale.*

Con circolari ministeriali 25 giugno 1998, n. 167/E, e 3 settembre 1999, n. 183/E, sono state precisate le modalità di versamento dell'imposta unica disciplinata dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Ferma restando la validità delle istruzioni diramate con i predetti provvedimenti, si fa presente che, a seguito delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000 relativamente ai capitoli 1007, 1213, 1805, sui quali affluisce rispettivamente il 35 per cento, il 25 per cento e il 40 per cento della suddetta imposta unica, è stato istituito per ogni capitolo un nuovo articolo, contraddistinto con il numero 8 e denominato «Altre scommesse diverse da quelle ippiche e sportive», al quale imputare le quote del citato tributo applicato sui proventi derivanti dall'esercizio delle nuove scommesse.

Ciò non comporta conseguenze operative né per i concessionari della raccolta delle scommesse automobilistiche e motociclistiche né per i concessionari della raccolta delle scommesse a totalizzatore «Formula 101», Sisal S.p.a. e Lottomatica S.p.a. Tutti infatti, continueranno a versare l'imposta unica sul conto corrente postale n. 43035005 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, che procederà alla successiva tripartizione a favore dei competenti capitoli ed articoli del bilancio statale.

Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Roma, 27 ottobre 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A14763

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 13 novembre 2000 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Roberto Comelli, console onorario della Repubblica di Lettonia in Trieste.

00A14766

Entrata in vigore dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Malaysia, firmato a Kuching il 17 febbraio 1990.

Il giorno 26 settembre 2000 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Malaysia, firmato a Kuching il 17 febbraio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 105 del 7 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1997.

Conformemente all'art. 5 l'accordo entrerà in vigore in data 24 novembre 2000.

00A14767

Entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, Bruxelles 8 dicembre 1997.

A seguito dell'emanazione della legge 25 luglio 2000, n. 232, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 supplemento ordinario del 24 agosto 2000 che ha autorizzato la ratifica italiana dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, Bruxelles 8 dicembre 1997, si è provveduto a notificare l'espletamento delle formalità previste sul piano interno in data 18 settembre 2000.

L'Accordo è entrato in vigore il 1º ottobre 2000.

00A14768

Limitazioni di funzioni del titolare del consolato onorario in Pointe-Noire (Congo)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Il sig. Roberto D'Amico, console onorario in Pointe-Noire (Congo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville degli atti dipendenti dall'apertura di successione in ltalia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

7. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Brazzaville;

8. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Brazzaville della documentazione relativa al rilascio di visti;

9. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A14769

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 novembre 2000

Dollaro USA	0,8406
Yen giapponese	93,44
Dracma greca	340,35
Corona danese	7,4575
Lira Sterlina	0,59660
Corona svedese	8,6914
Franco svizzero	1,5152
Corona islandese	74,17
Corona norvegese	8,0150
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,269
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,52
Litas lituano	3,3632
Lat lettone	0,5335
Lira maltese	0,3926
Zloty polacco	3,8165
Leu romeno	21202
Tallero sloveno	211,9318
Corona slovacca	42,685
Lira turca	581367
Dollaro australiano	1,6160
Dollaro canadese	1,2934
Dollaro di Hong Kong	6,5565
Dollaro neozelandese	2,1050
Dollaro di Singapore	1,4769
Won sudcoreano	998,63
Rand sudafricano	6,5702

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14899

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Precenicco

Con decreto interministeriale n. 1087 datato 10 agosto 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato degli immobili demaniali denominati ex centro TLC - area addestrativa sita nel comune di Precenicco (Udine) riportato nel catasto censuario medsimo alla partita n. 1535, foglio n. 8, particelle numeri 65, 67, 69, 70 e 81 nonché al foglio n. 12, particella n. 144 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 200890 iscritti tra i beni di demanio pubblico ramo difesa esercito.

Con decreto interministeriale n. 1088 datato 10 agosto 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «ex deposito munizioni», sito nel comune di Precenicco (Udine) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 380, foglio n. 9, particella B per una superficie complessiva di mq 33.250 iscritto tra i beni di demanio pubblico ramo difesa esercito.

00A14764 - 00A14765

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citiolase»

Con decreto n. 800.5/R.M.488/D360 del 20 novembre 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CITIOLASE:

20 capsule 200 mg, A.I.C. n. 023266 012;

20 bustine granulato 200 mg, A.I.C. n. 023266 024;

6 fiale liofilizzate 100 mg + 6 F 2 ml, A.I.C. n. 023266 048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aventis Pharma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A14794

Revoca alla registrazione del presidio medico chirurgico «Pulvis 3»

Con decreto n. 800.5/R.P.8/D 17 del 20 novembre 2000, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

PULVIS 3 registrazione n. 7312.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a. titolare della corrispondente registrazione.

00A14795

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 novembre 2000 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 26 d'interesse relativa al trimestre 17 agosto 2000/16 novembre 2000 del prestito «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2002» a tasso variabile di nominali lire 2.000 miliardi - ISIN IT0000518362 - ridenominato in € 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura dell'1,20% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso d'interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 27, pagabile dal 17 febbraio 2001, resta fissato nella misura dell'1,35% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered a tre mesi (EURIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso EURIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato nella pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,25% p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso EURIBOR di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25% p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pag. 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. — ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

00A14707

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Variante al piano particolareggiato in località «Cicerone»

Con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 10 marzo 2000 è stata approvata la variante al piano di lottizzazione approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 16 marzo 1992 in località «Cicerone».

00A14708

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, riguardante il regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1999).

Al comma 2 dell'art. 1, del decreto citato in epigrafe riportato nella seconda colonna della pag. 10, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... indicato nel testo *storico.*», leggasi: «... indicato nel testo *unico.*».

00A14796

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 312, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sugli accordi autostradali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2000).

Nell'art. 2, terzo comma, del decreto citato in epigrafe, riportato nella prima colonna, alla pag. 7, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «3. I *provvedimenti* già iniziati ...», leggasi: «3. I *procedimenti* già iniziati ...».

00A14819

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651278/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* . . . . **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . **L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . **L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . **L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . **L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . **L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 474.000**
Abbonamento semestrale . . . . **L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035